

SINDROME DOWN NOTIZIE

I supplemento a "Sindrome Down notizie" - Periodico quadrimestrale - Anno VIII, n. 1/2009
Poste Italiane S.P.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
Art. 1, Comma 2, DCB BERGAMO - ISSN:1122-147X

Aspetti assistenziali e di tutela

Guida ai diritti e alle agevolazioni per le persone
con Sindrome di Down e le loro famiglie

a cura di **Andrea Sinno e Patrizia Danesi**

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PERSONE  ITALIANA
DOWN ONLUS

SOSTIENICI!!!

Il singolo cittadino e le aziende possono aiutare l'AIPD ONLUS con una **donazione**, anche piccola.

Ogni donazione a favore di una ONLUS, ai sensi dell'art. 13 del D. L. 460/1997, è **detraibile dall'imposta per le persone fisiche nei limiti del 19%** del contributo versato (calcolato su un massimo di € 2.065,83) mentre è **onere deducibile fino a un massimo del 2% del reddito d'impresa per le aziende**.

L'art. 14 del D. L. 35/2005 (convertito nella legge 80/2005, pubblicata sulla G. U. n. 111/2005) inoltre prevede che, se maggiormente conveniente, la donazione è deducibile, sia per le persone fisiche che per le aziende, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e per una misura massima di € 70.000,00 l'anno.

Puoi donare attraverso:

conto corrente postale n. **74685009**;

conto corrente bancario n. **000013382149** (CIN **D** - ABI **03069** - CAB **05049**, Banca Intesa San Paolo, Filiale 2756 Roma).

IBAN: **IT 51 D 03069 05049 000013382149**

Carta di credito Visa, Eurocard, Moneta, Mastercard Maestro, Agos (contattare la segreteria AIPD allo 06/3723909)

DEVOLVI IL 5x1000 ALL'AIPD

L'AIPD nazionale è tra le Associazioni iscritte nell'elenco predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Per devolvere il 5x1000 dell'Irpef e sostenere così le nostre attività e servizi sarà sufficiente indicare nell'apposito spazio nella prossima dichiarazione dei redditi il nostro numero di codice fiscale: **961**

983 805 84

Indice

Presentazione	3
Invalidità civile	5
Accertamento dell'invalidità civile	6
Il riconoscimento di invalidità civile per le persone con sindrome di Down	15
Provvidenze economiche.....	18
Esenzione ticket.....	23
<i>Modello A</i>	24
<i>Modello B</i>	26
<i>Verbale di invalidità</i>	28
Il certificato di handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92, per le persone con sindrome di Down	29
Agevolazioni sul posto di lavoro	33
Agevolazioni per tutti i genitori.....	33
Agevolazioni per i genitori di figli riconosciuti con handicap in situazione di gravità.....	38
Agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità.....	55
Agevolazioni per i lavoratori con disabilità	58
Altre agevolazioni per le persone con disabilità e per il nucleo familiare	62
Assegno per il nucleo familiare	62
Assegno di sostegno	64
Agevolazioni tariffarie.....	65
Ingresso gratuito agli istituti e luoghi di cultura	67

Agevolazioni per il settore auto	68
Esenzione bollo auto	69
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico	70
Detrazione del 19%	70
Iva al 4%	71
Agevolazioni fiscali	74
Esenzione dall'Irpef delle provvidenze economiche	74
Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e mezzi d'ausilio	74
Irpef – Detrazione per ogni figlio con handicap	76
Irpef – Detrazione per gli addetti all'assistenza	77
Riduzione dell'aliquota IVA al 4%	77
Imposta sui trasferimenti	79
Pensione ai superstiti	81
Trasporti	85
Trenitalia	85
Trasporti aerei	86
Linee urbane ed extraurbane di trasporto pubblico	87
Contrassegno speciale	87
Responsabilità giuridica e aspetti relativi alla tutela	90
Amministrazione di sostegno	93
Interdizione	97
Inabilitazione	98
Il trust in favore di soggetto debole	98
Incapacità naturale	99
Testamento	100
Le persone con sindrome di Down straniere in Italia	101
Assistenza socio-economica	101
Assistenza sanitaria	102
Assegno per il nucleo familiare	102
Altro	102
Bibliografia	103

Presentazione

Nel 1993 l'Associazione Italiana Persone Down ONLUS (allora ancora Associazione Bambini Down) attivò "Telefono D", un servizio di consulenza telefonica sulla sindrome di Down.

Il servizio, raggiungibile anche via e-mail e dal sito internet dell'Associazione, è il canale attraverso il quale genitori, familiari, medici, operatori formulano richieste sui più vari aspetti riguardanti la sindrome e la disabilità intellettiva in genere.

La maggior parte delle richieste verte però costantemente sugli aspetti assistenziali: invalidità civile, ricorsi, agevolazioni, iter burocratici da percorrere sono gli argomenti più trattati, perché rappresentano da una parte una materia con cui le famiglie hanno quotidianamente a che fare, dall'altra un mondo intricato di disposizioni normative entro il quale risulta complicato muoversi.

L'esigenza di redigere questo quaderno informativo nasce quindi dall'esperienza maturata attraverso l'attività di "Telefono D", oltre che dalle quotidiane consulenze del Servizio Sociale dell'Associazione.

Il Quaderno è rivolto in primo luogo alle famiglie, che troveranno indicati, ci auguriamo in modo chiaro, i diritti propri e dei propri familiari con sindrome di Down, e le procedure da percorrere per esigerli, ma anche a quegli operatori sociali che si occupano di seguire persone con disabilità e per i quali questo quaderno può rappresentare una guida di facile consultazione.

I temi sono stati aggiornati non solo sulla base della legislazione più recente ma anche nella rivisitazione del linguaggio che vuole cercare di essere il più comprensibile e chiaro possibile per le famiglie, pur nella difficoltà di semplificare ciò che la formulazione legislativa spesso tende inevitabilmente a rendere complesso.

Il Quaderno AIPD n. 15 è consultabile anche nel sito web dell'Associazione Italiana Persone Down, all'indirizzo www.aipd.it, nella pagina "Sportello informativo - diritti e agevolazioni".

Patrizia Danesi, Andrea Sinno

Invalidità civile

Nel nostro Paese le persone che presentano difficoltà tali da determinare incapacità, parziale o totale, di svolgere gli atti normalmente compiuti in condizioni di salute possono richiedere il riconoscimento di invalidità civile.

Il procedimento riguardante il riconoscimento dell'invalidità civile fa capo al Decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 698: "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 298, del 22/12/94.

Alcune novità sono state introdotte dall'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (trasferimento all'INPS delle competenze in materia di erogazione delle provvidenze economiche), dall'art. 42 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 (ricorso avverso le valutazioni delle commissioni mediche), dall'art. 10 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (trasferimento all'INPS delle competenze relative alla verifica dell'invalidità civile proprie del Ministero dell'Economia e delle Finanze), reso attuativo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, nonché dall'art. 6 del Decreto legge n. 4, 10 gennaio 2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale 59, 11/3/2006).

C'è da ricordare anche la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il cui art. 24 delega il Governo al riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. In sostanza il Governo è stato delegato dal Parlamento a produrre, attraverso la stesura di un decreto legislativo, una ri-classificazione delle provvidenze economiche, la fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali per la concessione degli emolumenti stessi e la revisione e lo snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile ed alla concessione delle prestazioni spettanti.

Il termine della delega è scaduto senza che il decreto sia stato emanato, la riforma di questi aspetti resta comunque un appuntamento cui il Governo dovrà presto o tardi dare delle risposte.

ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE

- Dove** Per ottenere il riconoscimento di invalidità civile, occorre recarsi presso l'Ufficio Invalidi Civili della ASL di zona e presentare domanda utilizzando i moduli prestampati. Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda ASL diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria. La richiesta di accertamento va in ogni caso presentata all'Azienda ASL di residenza, che formulerà il verbale sulla base della valutazione svolta dalla Commissione dell'ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente. Si rammenta che è inoltre possibile, per ragioni di salute documentate da certificazione medica, chiedere che la visita si svolga presso il proprio domicilio¹.
- Come** Occorre marcare la casella "*Invalido civile*". Alla domanda va allegato un certificato medico che deve contenere la diagnosi "sindrome di Down" e, ai fini dell'eventuale concessione dell'indennità di accompagnamento, la dicitura "*persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*". È consigliabile presentare anche la mappa cromosomica, che certifica la presenza del cromosoma 21 in più e quindi la Trisomia 21, termine scientifico con cui la sindrome di Down viene indicata nella Tabella² per la valutazione dell'invalidità civile. Al momento della presentazione della domanda, l'impiegato della ASL deve rilasciare una ricevuta contenente data e numero della pratica.
- Quando** **Minori:** non esiste un limite minimo di età per presentare la domanda, pertanto la ASL deve sempre accettare l'istanza (Sentenza Corte di Cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991, in Circolare del Ministero dell'Interno n. 3, del 22 gennaio 1992 "Concessione dell'indennità di accompagnamento ai minori di 15 mesi di età"³).

¹ DPR 698/94, art. 1, comma 7: "*Il soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita indicando la data in cui può essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.*"

² Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."

³ "*Nella Sentenza n. 11329 del 7.6.1991 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del minore all'indennità di accompagnamento anche al di sotto dei quindici mesi di età, in assenza di un limite minimo stabilito dalla legge e opinando che anche per gli infanti, che pure per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dall'inabilità, la quale comporti che l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assuma forme e tempi di applicazione ben diverse da quelli di cui necessita un bambino sano. La corte in sostanza ha ritenuto che per il compimento degli atti della vita quotidiana non esiste una identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili, anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età. Al fine di evitare inutile contenzioso, si ritiene opportuno aderire a detta interpretazione e, pertanto, codesti Uffici concederanno la provvidenza ai minori anche al di sotto dei quindici mesi.*"

La più recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 1377, 29 gennaio 2003⁴ ha ribadito tale concetto).

Maggiorenni: per avere titolo a fruire delle provvidenze economiche, **l'interessato**, successivamente al compimento del 18° anno d'età, **deve necessariamente presentare nuova domanda** presso l'Ufficio Invalidi Civili della propria ASL⁵.

In questo caso, invece del certificato medico è sufficiente presentare il verbale di invalidità di cui si è in possesso, oltre ad eventuale altra certificazione prodotta successivamente al precedente accertamento. Essendo il richiedente maggiorenne, la domanda deve essere firmata dallo stesso, se non interdetto. Per i maggiorenni non è assolutamente necessario richiedere l'interdizione per ottenere la conferma del riconoscimento dell'invalidità civile, così come l'interdizione non è un requisito per avere diritto all'indennità di accompagnamento. A questo proposito si fa presente che le Commissioni Mediche ASL non hanno alcuna competenza in merito alla valutazione della capacità di intendere e di volere, come espressamente ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 22 dicembre 1993⁶.

⁴ “Per quanto concerne la possibilità di prospettare l'esigenza dell'assistenza continua di un accompagnatore anche in relazione ai bambini in tenera età e per il collegato problema della decorrenza dell'indennità di accompagnamento in relazione a detti bambini, merita di essere confermato l'indirizzo di questa Corte, secondo cui la situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età e tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano”.

⁵ Circolare Ministero dell'Interno 7 giugno 1993, n. 10, punto 3 – Adempimenti al compimento della maggiore età di minori invalidi civili, ciechi civili e sordomuti già titolari di provvidenze: “...*Appare ovvio sottolineare che le ulteriori provvidenze (...) che possono essere corrisposte al compimento di detta età, debbono essere espressamente richieste dall'interessato, il quale non può avvalersi del precedente accertamento sanitario, e pertanto deve presentare nuova, specifica istanza all'U.S.L. di competenza, con decorrenza del beneficio dal mese successivo alla presentazione della stessa.*”

⁶ “Si è rilevato che alcune Prefetture, in presenza di diagnosi che possano dare adito a dubbi sulla effettiva capacità di intendere e di volere dell'invalido, abbiano talora richiesto approfondimenti alla Commissione Medica, affinché precisasse, nei verbali di visita, la valutazione su detta capacità.

In merito a quanto sopra, questa Direzione Generale ha ritenuto di interessare il Ministero del Tesoro, Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra che, con nota del 13 novembre 1993, si è espresso chiarendo che la competenza attribuita dalla normativa sull'invalidità civile alle Commissioni Mediche non implica la valutazione della capacità di intendere e di volere, assoggettata, in rapporto all'imputabilità o alla capacità di agire, a norme diverse.”

Tempi Il richiedente è chiamato a visita presso la ASL entro *tre mesi* dalla data di presentazione della domanda.

Trascorso inutilmente tale termine si può presentare diffida a provvedere, in carta semplice, all'Assessorato alla Sanità della Regione. Questo fissa la data della visita presso la Commissione ASL competente entro il termine complessivo di *nove mesi* dalla domanda.

Visita Se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, la visita viene fissata entro 90 giorni. L'intera procedura di accertamento deve concludersi entro 9 mesi. Nel caso in cui anche dopo la diffida non venga fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale contro l'INPS, al quale è stata trasferita l'intera competenza in materia di invalidità civile⁷.

La Commissione Medica che presiede alla visita per l'invalidità civile è composta da tre medici (uno legale, che è anche il presidente e, tra gli altri due, almeno uno specialista in medicina del lavoro) ed integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC)⁸.

Si può andare alla visita medica accompagnati da un proprio medico di fiducia. Nel caso in cui il richiedente non si presenti a visita, dovrà essere convocato nuovamente entro i successivi tre mesi. Qualora non si ripresenti, dovrà produrre una nuova domanda per il riconoscimento delle provvidenze d'invalidità civile⁹.

⁷ Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge con modificazione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203" (pubblicata su G.U. n. 281 del 2/12/05, S.O. n. 195), art. 10, e DPCM 30 marzo 2007, attuativo dell'articolo 10 del D.L. Vedi anche Messaggio INPS 12 aprile 2007, n. 9493.

⁸ Comma 3, art. 1 della Legge n. 295, 15/10/90: "*Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie*".

Tale comma risulta parzialmente modificato, per quanto riguarda la partecipazione dei sanitari, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il cui art. 10 non prevede più la presenza tra gli stessi di un rappresentante dell'ANFFAS.

⁹ Decreto del Ministero del Tesoro 5 agosto 1991, n. 387: "*Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile*", art. 5, comma 1: "*Nel caso in cui l'invalido richiedente i benefici di invalidità civile non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica U.S.L. o dalla commissione medica periferica, nei casi previsti dalla legge, il medesimo sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora il richiedente suddetto non si ripresenti a visita dovrà presentare una nuova domanda per il riconoscimento delle provvidenze d'invalidità civile*".

Il verbale

Successivamente alla visita, la Commissione ASL trasmette copia del relativo verbale (che contiene l'indicazione di quanto riconosciuto), corredato dalla domanda dell'interessato e dalla relativa documentazione sanitaria, alla Commissione Medica di Verifica Provinciale (CMVP) dell'INPS.

La CMVP, entro 60 giorni, può accordare il nullaosta oppure esprimere un dissenso su quanto la ASL ha stabilito; in quest'ultimo caso l'interessato è convocato per ulteriori accertamenti (che possono essere effettuati dalla ASL o dalla stessa CMVP). Al termine della procedura sanitaria, l'interessato riceve copia originale del verbale¹⁰.

Insieme a questo, perviene anche la richiesta di produrre ulteriore documentazione necessaria per l'erogazione della provvidenza eventualmente spettante. Per le persone con sindrome di Down la minorazione riconosciuta conferisce in ogni caso il diritto a provvidenze economiche, fatto salvo il requisito reddituale previsto per alcune di esse. Il pagamento delle provvidenze economiche deve avvenire entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale; tale termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione (comma 1, art. 4, DPR n. 698, 21/9/94).

Riscossione I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di istanza alla ASL, oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale. L'ente erogatore è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, secondo quanto previsto dal Codice Civile (DPR n. 698/94, art. 5).

Una volta assolta la fase di accertamento dei requisiti sanitari, l'INPS invita l'interessato ad indicare l'ufficio postale o bancario presso cui riscuotere la provvidenza e, nel caso il titolare della stessa sia minore o interdetto, il nominativo della persona che la ritirerà.

¹⁰ Legge 15 ottobre 1990, n. 295, "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti", art. 1, comma 7: "7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorso sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge."

I maggiorenni non interdetti possono ritirare le provvidenze personalmente o delegare a ciò altra persona; possono altresì richiederne l'accreditamento su conto corrente bancario, postale o libretto di risparmio postale loro intestato. I genitori di minori, in quanto esercenti la potestà genitoriale, possono ritirare le provvidenze spettanti ai figli; è possibile, alternativamente, l'accreditamento delle stesse su libretto postale intestato al minore, titolare della provvidenza.

Ricorso *Per gli aspetti sanitari, legati alla valutazione ricevuta:* contro i verbali delle Commissioni ASL o delle Commissioni Mediche di Verifica Provinciale (ex commissioni Mediche Periferiche del MEF), la normativa vigente prevede la possibilità di presentare ricorso, **entro e non oltre sei mesi** dalla data di comunicazione del verbale, unicamente in via giurisdizionale, e cioè alla competente autorità giudiziaria (giudice del lavoro), assistiti da un avvocato¹¹. Laddove il ricorso venga accolto, il diritto alla provvidenza economica decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile, salvo che il Tribunale, sulla scorta della consulenza tecnica medico-legale, disposta ed espletata in corso di causa, non abbia individuato l'insorgenza della condizione invalidante in un momento successivo. L'erogazione della provvidenza (arretrati e mensilità ordinarie) da parte dell'INPS deve avvenire entro 120 giorni dalla notificazione della sentenza¹², trascorsi inutilmente i quali occorre intimarne all'ente, mediante notifica di atto di precetto, il pagamento entro il termine di dieci giorni. Scaduto infruttuosamente tale termine, andrà posta in esecuzione la sentenza, preferibilmente procedendo a pignorare presso terzi i depositi bancari dell'INPS. Spesso quindi accade che passino molti mesi dalla data di pubblicazione della sentenza a quello della effettiva erogazione dei benefici spettanti.

Durante le varie fasi del ricorso presentato per ottenere la concessione dell'indennità di accompagnamento, il titolare dell'indennità di frequenza (o, se

¹¹ Dal primo gennaio 2005, infatti, non è più possibile procedere al ricorso amministrativo, poiché abolito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (su Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003), art. 42, comma 3: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento non trovano applicazioni le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa."

L'art. 23, comma 2, del decreto legge n. 355, 24/12/2003 (su Gazzetta Ufficiale n. 300, Supplemento Ordinario n. 181, 29/12/2003), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (su Gazzetta Ufficiale n. 48, 27/2/04) ha successivamente differito l'efficacia della disposizione al 31 dicembre 2004.

¹² Art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) così come modificato dall'art 147 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

maggiorenne, dell'assegno mensile o della pensione di inabilità) continuerà nel frattempo a percepire, compiuti i necessari adempimenti, la provvidenza che gli è stata riconosciuta.

Qualora il ricorso venga accolto, **il minore** percepirà successivamente le mensilità di indennità di accompagnamento spettantigli (comprehensive degli interessi legali), decurtate dei ratei di indennità di frequenza già percepiti relativi allo stesso periodo di spettanza.

Per **i maggiorenni** invece, tale sottrazione non sarà operata poiché, come spiegato più avanti, i titolari di indennità di accompagnamento hanno diritto a percepire, in presenza di determinati requisiti reddituali, anche la pensione di inabilità¹³.

Assistenza legale

L'interessato che intende presentare ricorso può scegliere di rivolgersi ad un avvocato di fiducia o ad un istituto di patronato.

È possibile inoltre, per i cittadini il cui reddito familiare complessivo rientri in un determinato limite, chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 – Supplemento Ordinario n. 126 – Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002) e successive modificazioni¹⁴.

Il predetto limite di reddito per l'ammissione, del quale è previsto l'adeguamento ogni due anni¹⁵, è attualmente determinato in € 10.628,16¹⁶.

Se l'interessato convive con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi¹⁷.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisi-

¹³ La sottrazione non verrà operata nemmeno in caso di precedente titolarità di assegno mensile, in quanto l'importo dello stesso corrisponde a quello della pensione.

¹⁴ Legge 24 febbraio 2005, n. 25: "Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005.

¹⁵ DPR 115/2002 – Art. 77 (L)(*Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione*)1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁶ Decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009, Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pubblicato su GU n. 72 del 27-3-2009.

¹⁷ DPR 115/2002 (Parte III – Patrocinio a spese dello Stato), Art. 92: "1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi."

che (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva¹⁸.

Per ricorrere all'istituto del gratuito patrocinio va presentata richiesta al consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il giudice competente. Una volta ammesso il cittadino può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati che non potrà ricevere compensi o rimborsi dal proprio assistito oltre a quelli previsti dalla legge.

Clausola di rivedibilità

Accade frequentemente che le Commissioni Mediche ASL, nel redigere il verbale di valutazione dell'invalidità civile, appongono sullo stesso anche la cosiddetta "clausola di rivedibilità": in pratica ritengono necessario rivedere dopo un determinato tempo la persona sottoposta a visita, ed indicano quindi sul verbale un termine entro il quale la stessa dovrà presentarsi per un nuovo accertamento. La data della visita di rivedibilità deve essere fissata dalla ASL, e l'interessato deve ricevere la relativa convocazione¹⁹.

Se la visita non è fissata entro i termini stabiliti dalla clausola di rivedibilità, la provvidenza economica viene temporaneamente sospesa. A seguito della nuova visita (che può avvenire anche per iniziativa dell'interessato, il quale, non ricevendo la convocazione e vedendosi interrompere l'erogazione delle mensilità, si rivolge alla ASL e la sollecita nel fissare la data), la provvidenza economica deve essere ripristinata *senza soluzione di continuità* (cioè dalla data di sospensione) sempreché, ovviamente, la visita confermi i requisiti sanitari già riconosciuti²⁰.

¹⁸ DPR 115/2002 (Parte III – Patrocinio a spese dello Stato), Art. 76(L) (*Condizioni per l'ammissione*): 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

¹⁹ Decreto Ministeriale 5 agosto 1991, n. 387, "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile art. 1: 5. "... La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, può indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita. 6. Qualora il minorato dichiarato rivedibile **regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica U.S.L.** entro il termine di rivedibilità – non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne dà formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell'art. 3-ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29 (2), dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione." Inoltre, la Circolare del Ministero del Tesoro 28 settembre 1992, n. 14 – *Oggetto: Delucidazioni relative ad alcune problematiche derivanti dal sistema di accertamento delle invalidità civili introdotto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295*, ribadisce tale disposizione al punto 7 – Visita di revisione per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi a tempo determinato: ... "la commissione U.S.L. provvederà a convocare a visita medica gli interessati, con congruo anticipo sul termine di scadenza del beneficiario."

²⁰ Circolare del Ministero dell'Interno 20 febbraio 1998, n. 7 – *Oggetto: Concessione provvidenze economiche ai minorati invalidi civili. Clausola di rivedibilità.*

Riteniamo tuttavia opportuno segnalare la pubblicazione (G.U. n. 225 del 27-9-2007) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 agosto 2007 – Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, attuativo dell'art. 6, comma 3 della legge n. 80/2006, che prevedeva l'esonero da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap (quindi anche le visite di rivedibilità), per le persone con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a causa di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti da individuare, appunto, con apposito decreto.

Lo stesso contiene un elenco, rivedibile annualmente, di 12 voci relative a condizioni patologiche (per ciascuna delle quali è prevista anche la documentazione sanitaria da produrre), per le quali non saranno più necessari gli esami di controllo e di verifica. La voce 9 dell'elenco fa riferimento a *“patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco”* e la voce 10 a *“patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione”*.

Non essendo indicata esplicitamente la sindrome di Down tra le patologie individuate, non riteniamo, al momento, che gli esoneri di cui sopra riguardino tutte le persone con sindrome di Down titolari dell'indennità di accompagnamento. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, tuttavia, detta indicazioni affinché, in questa prima fase di applicazione del decreto, vengano adottate procedure omogenee per individuare gli aventi diritto all'esonero²¹.

²¹ Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria - Ufficio VII dell'Ex Ministero della Salute, 30 maggio 2008 - Oggetto: *“Applicazione del Decreto Interministeriale 2 agosto 2007 “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”*.

Indirizzata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e all'INPS, individua due situazioni cui fare riferimento: **1) per le persone per le quali le commissioni ASL hanno previsto una visita di revisione**, chiede di collaborare con l'INPS che provvederà ad inviare alle ASL gli elenchi dei soggetti di cui sopra, con la richiesta di trasmissione dei relativi fascicoli sanitari. *“Le commissioni INPS redigono un verbale per ciascun fascicolo esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all'esenzione da qualunque altra visita di revisione, ai sensi del DM 2-8-2007. Ultimato l'esame, restituiranno alle ASL i fascicoli corredati del verbale. Sarà compito dell'INPS comunicare direttamente alle persone che sono state ritenute esonerate che non saranno più chiamate a visita sempre ai sensi del citato DM.”* **2) per quelle sottoposte a prima visita di accertamento**, si raccomanda alle commissioni ASL di tenere conto delle disposizioni del DM, *“...avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata...”*, annotando nel verbale l'eventuale diritto all'esenzione.

“Tutto ciò premesso... si prega di voler dare le necessarie disposizioni ai Presidenti della commissioni ASL.”

Domanda di aggravamento

In alternativa al ricorso o in qualunque momento si voglia avere una nuova valutazione delle condizioni sanitarie ai fini dell'invalidità civile, si può procedere alla richiesta di visita per "aggravamento", per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella già riconosciuta.

Tale domanda deve necessariamente essere corredata da documentazione sanitaria che comprovi la modificazione del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione dalla verifica. Se l'aggravamento viene accordato e stabilito un diverso grado di invalidità e di diritto a diversa forma di prestazione economica, le nuove provvidenze iniziano ad essere erogate dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa.

Se si presenta domanda di aggravamento mentre è in atto un ricorso precedentemente inoltrato, la domanda sarà presa in esame solamente a ricorso definito.

Le visite di verifica

Tutti gli invalidi civili, con esclusione dei "*minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento*"²² e dei titolari di indennità di accompagnamento esonerati in base al citato DM 2 agosto 2008 possono in qualsiasi momento essere richiamati a visita per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari dalla Commissione Medica di Verifica Provinciale (CMVP).

Sull'argomento l'INPS, preposto alle visite di verifica attraverso le proprie CMVP, comunica che, allo scopo di evitare che le verifiche straordinarie possano interessare anche questi ultimi, "*si ravvisa la necessità di richiedere, in via preliminare alle ASL, i fascicoli sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica straordinaria, per un indispensabile esame preventivo della documentazione sanitaria*"²³.

L'esito di tali visite può confermare o revocare il riconoscimento acquisito; non può invece determinare l'attribuzione di una percentuale di invalidità maggiore o indicare un aggravamento²⁴.

La richiesta di restituzione di provvidenze indebitamente percepite

Può capitare che nei primi mesi della maggiore età, la persona già titolare di indennità di accompagnamento continui a ricevere il pagamento delle mensilità pur in assenza della nuova valutazione. Lo stesso può capitare anche a coloro che vengono chiamati per le visite di verifica della sussistenza dei requisiti sanitari o di rivedibilità.

Se il nuovo verbale attribuisce il diritto ad una differente provvidenza di importo minore rispetto a quella precedente, il titolare riceverà da parte dell'en-

²² Art. 80, comma 3, Decreto Legge n. 112/2009, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/08.

²³ Circolare n. 77/2008.

²⁴ DM 293/89, artt. 2 e 3.

te erogatore l'invito a *restituire i ratei indebitamente percepiti*: dovrà cioè rendere la somma eccedente quella che corrisponde alla provvidenza a lui riconosciuta a partire dal primo mese successivo al compimento dei 18 anni o dalla data della visita medica di verifica o di convalida.

È legittimo, da parte dell'ente preposto, chiedere la restituzione di somme percepite indebitamente (peraltro mai richieste dal beneficiario)? In questo senso si è espressa più volte la Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 6091 del 26/4/2002, n. 14590 del 14/10/2002, n. 18299 del 24/12/2002, n. 2056 del 4/2/2004) ribadendo che ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti è soggetta a ripetizione (cioè ad azione personale per la restituzione), anche nel caso non sia stata data comunicazione formale di sospensione e di revoca²⁵.

Nonostante il comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448/98 stabilisca che “...in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica **dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede entro i novanta giorni successivi alla revoca della provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica**”, tali atti (sospensione e revoca) sono però da intendersi non come disposizioni perentorie ma meramente ordinatorie.

Consigliamo quindi, in occasione di nuova visita per l'invalidità civile (per la maggiore età o a seguito di una rivedibilità da parte della ASL, come anche per la verifica dei requisiti da parte dell'INPS) di mettere da parte i ratei percepiti successivamente ad essa in attesa della definizione della pratica, al fine di poter far fronte senza difficoltà all'eventuale restituzione degli stessi (spesso consistenti in numerose mensilità), quando richiesto dall'ente erogatore.

Riteniamo inoltre importante ricordare che il titolare di una provvidenza economica è tenuto a comunicare all'ente erogatore qualsiasi variazione dei requisiti sanitari o reddituali che determinerebbero la perdita del diritto a percepire la provvidenza economica, proprio al fine di non incorrere nella suddetta spiacevole circostanza (DPR n. 698/94, comma 3, art. 5).

IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE PER LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN

In base al Decreto del Ministero della Sanità 5/2/92, pubblicato su supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 47, 26/2/92, la “Trisomia 21” viene valutata con una percentuale del 75%, mentre la “Trisomia 21 con grave ritardo mentale” ha un riconoscimento del 100%.

²⁵ Codice civile, art. 2033 – Indebito oggettivo: *Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato...*

Minori Esistono due possibili riconoscimenti:

- il riconoscimento delle “*difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età*” dà diritto a percepire **l’indennità di frequenza** (sul verbale casella 07);

oppure

- il riconoscimento del “*100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*” dà diritto a percepire **l’indennità di accompagnamento** (sul verbale casella 06 o anche 07 + L. 18/80).

Queste due provvidenze sono evidentemente alternative l’una all’altra. L’incompatibilità è del resto specificata all’art. 3 della stessa Legge n. 289/90, istitutiva dell’indennità di frequenza²⁶.

Maggiorenni Esistono tre possibili riconoscimenti:

- il riconoscimento della “*riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3*” (dicitura indicata ancora oggi sui verbali ai sensi della legge n. 118/71, ma che poi è stata elevata al 74% dall’art. 9 del Decreto Legislativo n. 509/88) dà diritto a percepire **l’assegno mensile** (sul verbale casella 03);
- il riconoscimento della “*totale inabilità lavorativa: 100%*” dà diritto a percepire la **pensione di inabilità** (sul verbale casella 04);
- il riconoscimento del “*100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*” dà diritto a percepire **pensione di inabilità e indennità di accompagnamento** (sul verbale casella 04 e 06 o solo 06).

Per i maggiorenni è quindi possibile percepire:

- solo l’assegno mensile
- solo la pensione di inabilità
- la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento.

Essendo, come vedremo più avanti sia l’assegno mensile che la pensione di inabilità vincolati a un limite di reddito, è possibile anche la circostanza che, seppur a fronte di un riconoscimento del diritto per requisiti sanitari, in realtà la persona non percepisca queste provvidenze per motivi reddituali.

Il riconoscimento dell’invalidità totale non pregiudica l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Infatti la dicitura “totale inabilità lavorativa” non

²⁶ “L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole”.

corrisponde in realtà alla valutazione della capacità lavorativa. Ciò che nel verbale di invalidità civile è elemento di pregiudizio all'inserimento nel mondo del lavoro (perché impedisce l'iscrizione alle liste del collocamento) è la voce "Non collocabile al lavoro", che talvolta alcune commissioni continuano a segnare, pur non avendone più la competenza.

Le Commissioni Mediche ASL riconoscono con molta parsimonia e grande variabilità il diritto all'indennità di accompagnamento alle persone con sindrome di Down; ciò è dovuto spesso alla difficoltà che i membri delle commissioni incontrano nell'interpretazione del concetto di "autosufficienza" e di "assistenza continua".

A questo proposito può essere utile fare riferimento alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 14, 28/9/1992, indirizzata alle Commissioni Mediche periferiche delle pensioni di guerra e di invalidità civile e alla Commissione Medica di invalidità civile, che proprio sull'indennità di accompagnamento specifica che *"per atti quotidiani della vita [...] sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza. [...] Il complesso di tali funzioni quotidiane della vita si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e televisione, guida dell'automobile per necessità legate a funzioni vitali, ecc."*

Per quanto riguarda il concetto di assistenza continua, specifica quanto segue: *"Laddove l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani venga a mancare e insorga, rispetto ad un soggetto normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita."*

Poiché questa circolare che aiuta a chiarire il concetto di autosufficienza per le persone con disabilità intellettiva è poco conosciuta, è utile che i genitori ne rechino il testo al momento della visita o che la presentino in sede di ricorso.

A questo scopo potrebbero essere utili anche varie sentenze della Suprema Corte di Cassazione sullo stesso argomento (nn. 667/02, 1268/05, ...).

Inoltre può accadere che la Commissione Medica richieda un approfondimento per valutare con maggiore "oggettività" le condizioni della persona. Tale approfondimento avviene attraverso la richiesta di "visite specialisti-

che”, somministrazioni di test, ecc. La Circolare del Ministero del Tesoro n. 30, 26/3/97, ritiene utile sottoporre le persone con sindrome di Down a test psicometrici, ma ribadisce che questi costituiscono “...solo una guida, vanno comunque integrati anche in rapporto all’età, con ulteriori e importanti informazioni concernenti il quadro clinico generale, il curriculum scolastico, le attività post-scolastiche, il comportamento o le potenzialità del comportamento nei comuni atti della vita quotidiana...”.

A fine capitolo sono riportati i moduli generalmente usati dagli uffici preposti per la richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile ed un facsimile del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile.

In alcune regioni i moduli sono stati parzialmente modificati per renderli più comprensibili e adeguati alle norme.

Per le domande vanno comunque sempre utilizzati i moduli distribuiti dalla ASL di appartenenza.

PROVVIDENZE ECONOMICHE

Gli importi delle provvidenze economiche per l’invalidità civile sono stabiliti e rivalutati annualmente in base a un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successivamente comunicati da una circolare dell’INPS²⁷, così come i relativi limiti di reddito, qualora previsti. A questo proposito si rammenta che il reddito al quale si fa riferimento è quello personale, cioè del solo titolare della provvidenza.

Nota bene: le provvidenze economiche erogate agli invalidi civili sono inespugnabili e sono quindi destinate unicamente ai residenti in Italia²⁸.

Indennità di frequenza (Legge n. 289, 11/10/90²⁹):

Per i minori

Per il diritto al beneficio il minore deve essere riconosciuto “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.

²⁷ La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle provvidenze per l’anno 2009, fissato nella misura del 3,3%, è indicata nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 290 del 12 dicembre 2008. I valori previsionali degli importi delle provvidenze economiche e dei relativi limiti di reddito sono indicati nella tabella M.3 dell’allegato 1 alla circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2009.

²⁸ Regolamento CEE n. 14081/71, art. 10 bis, comma 1 e, con riferimento alla sola indennità di accompagnamento, Legge 508/88, art. 1, comma 5.

²⁹ Art. 1: “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza

L'indennità consiste in un massimo di 12 mensilità, pagate spesso in un'unica rata annuale.

La concessione è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o diurni, pubblici e privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero delle persone con disabilità, alla frequenza dell'asilo nido³⁰ e delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola materna.

L'erogazione dell'indennità è limitata alla reale durata del trattamento, e per questo occorre presentare apposita documentazione che attesti la frequenza del minore. La circolare del Ministero dell'Interno n. 9, 22/2/99³¹, fornendo indicazioni applicative in materia di autocertificazione (Legge n. 127/97 e norme successive), introduce la possibilità di produrre una dichiarazione di responsabilità che attesti la frequenza, eliminando così la necessità di richiederne i certificati ai centri riabilitativi o alla scuola; sarà eventualmente cura degli enti preposti verificare l'adeguatezza della periodicità della frequenza. Molti comuni hanno predisposto la modulistica per l'autocertificazione, ma può capitare che in quelli in cui i prestampati non siano disponibili, tale possibilità venga preclusa³².

L'indennità è incompatibile con ogni forma di ricovero ed è subordinata ad un limite di reddito personale³³ (cioè del minore, titolare della provvidenza). Per il **2009** il limite di reddito è di € 4.382,43; l'importo mensile è di € 255,13.

di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.

La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”.

³⁰ Sentenza della Corte Costituzionale n. 467, 22/11/2002, pubblicata su Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale n. 47/2002, ripresa dalla Circolare INPS n. 11 del 22 gennaio 2003.

³¹ “[...] I minorati civili, che già per il passato si sono avvalsi delle dichiarazioni di responsabilità per comprovare la sussistenza del requisito reddituale, per il ricovero in istituto, per la permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio ex L. 662/96 e per le certificazioni anagrafiche, potranno avvalersi di detto regime anche per quanto concerne l'iniziale iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio ai fini del conseguimento dell'assegno mensile nonché la frequenza continua o periodica, di istituti scolastici, centri terapeutici e/o di addestramento professionale al fine di ottenere l'indennità mensile ex L. 289/90. Sarà cura di codeste Prefetture, se del caso, verificare l'adeguatezza della periodicità della frequenza di centri terapeutici o riabilitativi [...]”.

³² DPR n. 445/00, art. 48, comma 2: “Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.”

³³ Come ribadito ultimamente da Messaggio INPS 17 aprile 2007, n. 9879.

Indennità di accompagnamento (Legge n. 18, 11/2/80³⁴)

Per il diritto al beneficio il minore deve essere riconosciuto invalido al “100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. L’indennità consiste in 12 mensilità pagate in rate mensili, non è soggetta a limiti di reddito né sono richieste ulteriori condizioni, oltre al non ricovero in istituto della persona titolare, poiché spetta per il solo titolo della minorazione. Per il **2009** l’importo mensile è di € 472,04.

Per i
maggioresni

Assegno Mensile (art. 13, Legge n. 118, 30/3/71³⁵)

Per il diritto al beneficio, il richiedente deve avere un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 74% e non deve svolgere attività lavorativa, condizione, quest’ultima, da comunicare annualmente all’INPS attraverso dichiarazione sostitutiva³⁶. L’assegno consiste in 13 mensilità pagate in rate mensili. È subordinato ad un limite di reddito personale e viene concessa alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Per il **2009** il limite di reddito personale è di € 4.382,43; l’importo mensile è di € 255,13.

Pensione di inabilità (art. 12, Legge n. 118, 30/3/71³⁷):

Per il diritto al beneficio, il richiedente deve essere riconosciuto invalido al 100%. La pensione consiste in 13 mensilità pagate in rate mensili, è concessa alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni ed è subordinata ad un li-

³⁴ Art. 1: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall’art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato [...]”

³⁵ Articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come sostituito dall’art. 1, comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 247: “1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile [...] per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12”.

³⁶ Articolo 13, comma 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come sostituito dall’art. 1, comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

³⁷ Art. 12: “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell’interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici”.

mite di reddito, per la determinazione del quale va considerato anche il reddito derivante dalla casa di abitazione³⁸. A seguito del ricevimento del verbale di invalidità civile, i titolari delle provvidenze economiche ricevono una comunicazione dall'INPS contenente una serie di adempimenti da svolgere (per es., viene richiesto di indicare dove e con quali modalità deve avvenire il pagamento – se presso l'ufficio postale o attraverso l'accreditamento). Tra questa documentazione è inserita anche una richiesta di pagamento della pensione di inabilità: solo procedendo alla presentazione di questa richiesta l'INPS eroga le mensilità. Per il **2009** il limite di reddito personale³⁹ è di € 14.866,28, l'importo mensile è di € 255,13.

Indennità di accompagnamento (Legge n. 18, 11/2/80)

Per il diritto al beneficio, il richiedente deve essere riconosciuto invalido al “100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. L'indennità consiste in 12 mensilità pagate in rate mensili, non è soggetta a limiti di reddito né sono richieste ulteriori condizioni, oltre al non ricovero in istituto della persona titolare, poiché spetta per il solo titolo della minorazione. È compatibile con la pensione di inabilità ed anche con l'eventuale retribuzione lavorativa, in quanto non esiste incompatibilità con lo svolgimento di un lavoro (art. 1, comma 3, Legge n. 508, 21/11/88⁴⁰). Per il **2009** l'importo mensile è di € 472,04.

Maggiorazioni per titolari di indennità di frequenza, assegno mensile, pensione di inabilità

Maggiorazioni

La finanziaria per il 2001, Legge n. 388/2000 (art. 70, comma 6⁴¹) ha introdotto la possibilità di accedere alla maggiorazione di £. 20.000 mensili per i titola-

³⁸ L'INPS, con Messaggio n. 31976 del 21 settembre 2005, rende noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 70042 del 22 marzo 2005, ha ribadito la necessità di considerare il reddito derivante dalla casa di abitazione ai fini dell'accesso al diritto a pensione di invalidità civile.

³⁹ Come ribadito ultimamente da Messaggio INPS 17 aprile 2007, n. 9879.

⁴⁰ “Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”

⁴¹ “A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato”.

ri delle suddette provvidenze economiche (cioè tutte le provvidenze previste per gli invalidi civili, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento). Requisito è non possedere redditi propri superiori all'ammontare annuo dell'assegno sociale. La maggiorazione è per tredici mensilità per tutte le provvidenze previste (anche per l'indennità di frequenza) e per quanto riguarda gli invalidi civili di età inferiore a 65 anni, viene erogata d'ufficio, quindi senza necessità di presentare la richiesta da parte degli interessati. La circolare INPS n. 61, 14/3/01⁴² ha specificato i particolari per l'assegnazione della predetta maggiorazione e indicato esplicitamente i limiti di reddito.

⁴² **3.2 - Aumenti in favore dei soggetti di età inferiore a 65 anni:** Il comma 6 dell'articolo 70 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la concessione di una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell' assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all' ammontare annuo complessivo dell' assegno sociale e della predetta maggiorazione (limite di reddito proprio per l' anno 2001 pari a lire 8.835.450); b) non possieda, se coniugato, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell' ammontare annuo dell' assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell' ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (limite di reddito cumulato per l'anno 2001 pari a lire 18.441.150).

Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In assenza di particolari indicazioni il reddito da valutare per l' attribuzione dell' aumento di lire 20.000 è lo stesso reddito che deve esser preso in considerazione per l' attribuzione della pensione o dell' assegno di invalidità civile con riferimento all'anno precedente quello da cui decorre l'aumento stesso. [...]

3.3 - Aumenti in favore dei minori titolari di indennità mensile di frequenza. Per quanto riguarda gli invalidi civili minori di anni diciotto titolari di indennità mensile di frequenza il Ministero dell' Interno ha comunicato che anche ad essi spetta la maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità di cui all'articolo 70, comma 6, in quanto la normativa di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, equipara tale indennità all'assegno di invalidità ex art.13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Anche nei confronti dei predetti minori l'erogazione della maggiorazione deve essere effettuata, come per i titolari di pensione o di assegno sociale, sulla base dei criteri reddituali di cui al punto 3.2. [...]

4.2.5 – Invalidi civili, sordomuti e ciechi civili infrasessantacinquenni. In merito alla maggiorazione di lire 20.000 prevista dall'articolo 70, comma 6, per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti infrasessantacinquenni, d'intesa con il Ministero dell'Interno, si è convenuto che, in assenza di diversa indicazione legislativa, la maggiorazione sarà attribuita d'ufficio, a condizione che sussistano i requisiti reddituali indicati dalla legge”.

ESENZIONE TICKET

Esenzione ticket

Le persone con sindrome di Down hanno tutte diritto all'esenzione dal pagamento del ticket. Tale possibilità deriva da una serie di norme diverse che nel tempo hanno individuato le categorie di persone e i requisiti in presenza dei quali stabilire l'accesso a questa agevolazione. Le esenzioni riguardano esclusivamente le prestazioni farmaceutiche e specialistiche previste dal Servizio Sanitario Nazionale. C'è però da dire che le **Regioni possono deliberare in materia** e può quindi succedere che vengano stabilite **partecipazioni alla spesa anche per coloro i quali, stando alla normativa nazionale, risultino invece completamente esenti**.

Prima di essere riconosciuti invalidi civili, i bambini con sindrome di Down hanno l'esenzione in quanto sono considerati tra quelli indicati nel Decreto Ministeriale (Sanità) 1/2/91, art. 4: *“sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti [tra gli altri] i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali”*.

Una volta riconosciuta l'invalidità civile continuano ad avere diritto all'esenzione in base all'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 124, 29/4/98, che dispone *“l'esenzione agli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza”*.

I maggiorenni rientrano tutti tra gli invalidi indicati nel Decreto 1/2/91 (art. 6 *“sono esentati dalla partecipazione alla spesa per le generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario [tra gli altri] gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi”*), perché alle persone con sindrome di Down è riconosciuto almeno il 75% di invalidità civile.

Inoltre, nel Decreto Ministeriale (Salute) n. 279, 18/5/01 *“Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (...)”* la sindrome di Down è inserita come *“malattia rara”* (codice RN0660): in base a questo decreto la persona riconosciuta esente *“ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”* (art. 6).

MODELLO A

Istante maggiorenne

data

All'Unità Sanitaria Locale

Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili

..... I sottoscritt

nat..... a il

residente in provincia di

c.a.p. via/piazza n. tel.

stato civile

professione codice fiscale

CHIEDE

di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11 legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità quale:

- invalido civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni
– indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 se minorato psichico sì no
- cieco civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni
- sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni
- persona handicappata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104

(AVVERTENZE: barrare con una "X" la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)

Allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta commissione.

Sin d'ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciute.

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15.

DICHIARA

- a) di essere nat..... a provincia di il
- b) di essere cittadin..... italian.....
- c) di essere residente in
- d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro.

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti.

Allega alla presente domanda:

- la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data
da
- altra documentazione integrativa;

.....
FIRMA (1)

AVVERTENZE:

- 1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento):

.....
1° Testimone nat..... a
il residente in via/piazza
n. c.a.p. documento n.
rilasciato il da

.....
FIRMA

2° Testimone nat..... a
il residente in via/piazza
n. c.a.p. documento n.
rilasciato il da

.....
FIRMA

- 2) Specificare la qualità rivestita (rappresentante legale o tutore - art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n.15)

NOTA BENE:

Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:

- per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro preesistente;
- per il riconoscimento della cecità è richiesto un certificato di un medico specialista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

MODELLO B

Istante minore anni 18 o interdetto

data

All'Unità Sanitaria Locale

Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili

..... I sottoscritt

nat..... a il

residente in provincia di

c.a.p. via/piazza n. tel.

nella sua qualità di del

interdetto o minore di 18 anni nat..... a il

residente in via/piazza n.

c.a.p. codice fiscale

CHIEDE

che il predetto venga sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità quale:

- invalido civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni
– indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 se minorato psichico sì no
- cieco civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni
- sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni
- persona handicappata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104

(AVVERTENZE: barrare con una "X" la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)

Allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta commissione.

Sin d'ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciute.

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15.

DICHIARA

Il summenzionato minorato:

- a) di essere nat..... a provincia di il
- b) di essere cittadin..... italian.....
- c) di essere residente in
- d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro.

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti.

Allega alla presente domanda:

- la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data
da
- altra documentazione integrativa;

.....
FIRMA (1-2)

AVVERTENZE:

- 1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento):

.....

1° Testimone nat..... a
il residente in via/piazza
n. c.a.p. documento n.
rilasciato il da

.....
FIRMA

2° Testimone nat..... a
il residente in via/piazza
n. c.a.p. documento n.
rilasciato il da

.....
FIRMA

- 2) Specificare la qualità rivestita (rappresentante legale o tutore - art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n.15)

NOTA BENE:

Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:

- per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro preesistente;
- per il riconoscimento della cecità è richiesto un certificato di un medico specialista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA

MOD. S/US3 MOD. N.52AN

Modello allegato al Decreto del Ministero dell'Interno
di concerto con il Ministro della Sanità in data 28 marzo 1985

PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITÀ CIVILE
DELLE CONDIZIONI VISIVE E DEL SORDOMUTISMO

REVISIONE EFFETTUATA
 01 con nuova visita medica
 02 su documentazione precedente
 accertamento del

di Prov.

AZIENDA ASL		DATA SEDUTA		DATA PRESENTAZIONE DOMANDA		N. Commissione N.		N. DI PRATICA	
COGNOME E NOME				SESSO M F		MOTIVO PRESENTAZIONE DOMANDA			
LUOGO DI NASCITA (comune - provincia)				Cod. Prov.	Data di nascita		pensione <input type="checkbox"/> indennità di frequenza ai sensi <input type="checkbox"/> assegno mensile <input type="checkbox"/> della legge 11-10-1990 n. 289 Aggravamento <input type="checkbox"/> Collocamento al lavoro <input type="checkbox"/> Indennità di accompagnamento <input type="checkbox"/> Protesi e/o ausili <input type="checkbox"/> ai sensi della legge 11-2-1980 n. 18 e succ. mod. e int. Esenzione "ticket" sulle prestazioni sanitarie <input type="checkbox"/> Indennità speciali per ciechi parziali <input type="checkbox"/> Varie <input type="checkbox"/> Indennità di comunicazione per sordi prelingua <input type="checkbox"/> Legge 104/92 <input type="checkbox"/>		
RESIDENZA ANAGRAFICA (via - cap - comune - provincia)				Codice residenza		TIPO DI ACCERTAMENTO			
STATO CIVILE		Non coniugato 1	coniugato 2	vedovo 3	divorziato 4	altro 5	Ambulatoriale 1 Domiciliare 2 Primo accertamento 1 Accertamento successivo per: revisione d'ufficio 2 aggravamento 3 riduzione 4 altro 5		
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE				cod post					
Anamnesi:									
Accertamenti disposti:									
Documentazione acquisita:									
LA COMMISSIONE HA ACCERTATO									
assenza di patologia			patologia dipendente da cause di guerra 1 lavoro, servizio (non competente)			patologia di competenza della commissione 3			
PATOLOGIA COMPETENTE ACCERTATA			eventuali interventi chirurgici			18) PRINCIPALI DISABILITÀ RILEVATE			
Diagnosi			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Psichiche: intellettiva 01 mentale 02 Sensoriali: linguaggio 03 udito 04 vista 05 Fisiche: perdita anatomica arti 06 limitazione funzionale 07 movimenti articolari		neurologiche 08 respiratorie 09 cardio-circolatorie 10 19) CAUSE O CONCAUSE malformazioni congenite 11 malattie infettive 12 traumi traffico 13 traumi domestici 14 altre cause violente 15 intervento chirurgico mutilante 16	
LA COMMISSIONE CERTIFICA CHE:									
Ai SENSI DELLA LEGGE 26.5.1970 N. 381 <input type="checkbox"/> 27.5.1970 N. 382 <input type="checkbox"/> 30.3.1971 N. 118 <input type="checkbox"/> 11.2.1980 N. 18 <input type="checkbox"/> 11.10.1990 N. 289 <input type="checkbox"/> 21.11.1988 N. 508 <input type="checkbox"/> 23.11.1988 N. 509 <input type="checkbox"/>									
IL RICHIEDENTE È RICONOSCIUTO:									
01 NON INVALIDO (assenza di patologia o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore deambulante) 02 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE AD 1/3 (art. 2, legge 118/71) 03 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE A 2/3 (art. 2 e 13 legge 118/71) 04 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (art. 2 e 12 legge 118/71) 100% 05 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) 06 INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88) 07 MINORE NON DEAMBULANTE (art. 1 legge 18/80 MINORE ipoacusico o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età) 08 CIECO con RESIDUO VISIVO non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70 e 508/88) 09 CIECO ASSOLUTO (legge 382/70 e 508/88) 10 SORDOMUTO (legge 381/70 e 508/88) 11 INVALIDO ULTRA65NNE con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (D.L.gs 509/88 e D.Lgs 124/98) <input type="checkbox"/> LIEVI <input type="checkbox"/> MEDIO GRAVI <input type="checkbox"/> GRAVI 201 Non collocabile al lavoro perché è pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti (art. 1 e 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482) 02 L'inserimento al lavoro deve realizzarsi lontano da macchine semoventi, carichi pendenti, pericoli di precipitazione									
PRESIDENZA				Cognome Nome Firma		Cognome Nome Firma			
				IL MEDICO DEL LAVORO		IL MEDICO DI CATEGORIA			
				IL MEDICO SPECIALISTA					

N.B. avvertito a presenza accertamento e espresso ricorso entro 60 giorni dalla Notifica al Ministero del Tesoro - via Cassina 3 00182 ROMA

Il certificato di handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92, per le persone con sindrome di Down

Che cos'è **Che cos'è, cosa attesta e a cosa serve**

La Legge n. 104/92⁴³ ha introdotto il nuovo concetto normativo di “persona handicappata”, diverso da quello di invalido civile.

Con tale definizione il comma 1, art. 3, individua *“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*.

Il comma 3 afferma poi *“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”*.

Il riconoscimento dell'handicap è effettuato dalla Commissione Medica ASL di cui all'art. 4 della stessa legge (in pratica si tratta della stessa Commissione Medica ASL di prima istanza – quella che giudica sull'invalidità civile – integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le ASL). La commissione medica valuta e decide se riconoscere lo stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 3, art. 3, oppure lo stato di handicap, senza la connotazione di gravità, ai sensi del comma 1, art. 3.

⁴³ Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, pubblicata su Supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 39, 17/2/92.

Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una diversa decorrenza.⁴⁴

Il certificato per le persone con sindrome di Down

La legge finanziaria per il 2003⁴⁵, ha introdotto sulla questione in oggetto un'importante novità per le persone con sindrome di Down.

L'art. 94, comma 3, così infatti dispone:

“In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con Sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. (...)”

Si stabilisce quindi che **l'handicap in situazione di gravità**, ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92, **è riconosciuto sempre alle persone con sindrome di Down** e che **tale certificato può essere rilasciato, oltre che** dalle Commissioni Mediche ASL, **anche** dal medico di famiglia (sulla base del cariotipo -la mappa cromosomica- che deve essere presentato allo stesso). Inoltre si afferma il principio che le stesse persone non devono essere richiamate a visita di controllo, sempre per ciò che riguarda il certificato di handicap in situazione di gravità.

Chi è in possesso della certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciato dalla ASL, sulla quale sia stata indicata una rivedibilità può, in virtù di quanto sopra, evitare una nuova visita e farsi invece rilasciare il certificato dal proprio medico.

Riportiamo a fine capitolo uno schema-tipo che i medici di famiglia possono utilizzare come traccia per la stesura del certificato.

È importante avere chiaro che **tali disposizioni riguardano esclusivamente la certificazione della Legge n. 104/92 e non sono in alcun modo collegate all'invalidità civile**. Ciò significa, per esempio, che la titolarità del certificato di handicap con connotazione di gravità non presuppone necessariamente il diritto all'indennità di accompagnamento, e questo perché invalidità e handicap sono concetti che fanno riferimento a normative diverse, di diverse epoche storiche e che hanno attivato interventi diversi.

⁴⁴ Come chiarito dalla circolare INPS n. 138, 10/7/01, tale diversa decorrenza può essere individuata non prima della data della domanda dello stesso riconoscimento.

⁴⁵ Legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 240 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002.

Sappiamo che la Regione Lombardia con comunicazione alle ASL, alle Associazioni di Categoria e all'AIPD (11/3/2003, G1-2003-4031) ha predisposto un modello di certificazione dell'handicap in situazione di gravità specifico per le persone con Sindrome di Down che le Commissioni ASL sono tenute a utilizzare (ricordiamo che queste hanno ancora la competenza per il rilascio del certificato, anche se, per minore disagio sicuramente le famiglie ricorreranno sempre più spesso al proprio medico di base) e lo stesso fac-simile di cui sopra per i medici di famiglia.

Cosa comporta la titolarità del certificato dello stato di handicap

La Legge n. 104/92, relativamente allo stato di handicap senza connotazione di gravità (quindi quello riconosciuto ai sensi del comma 1, art. 3) sancisce diritti che non hanno immediata esigibilità, ma rappresentano degli importanti principi di riferimento. Il fatto che la Repubblica Italiana *“garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”* è infatti enunciato nell'art. 1 della legge come generiche finalità della stessa. Si afferma poi che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Di fatto diritti effettivamente sanciti dalla titolarità del certificato di handicap derivano solo quando questo ha la connotazione di gravità (quindi rilasciato ai sensi del comma 3, art. 3) e si tratta fondamentalmente delle agevolazioni sul posto di lavoro previste dall'art. 33 della stessa legge.

Nel tempo si sono aggiunte ulteriori opportunità e oggi essere in possesso del certificato di handicap in situazione di gravità significa avere il requisito necessario per accedere a ulteriori agevolazioni che riguardano la scuola (l'insegnante di sostegno ed eventualmente l'aumento delle ore assegnate), il lavoro (permessi e congedi), il fisco.

La Legge n. 162/98⁴⁶, stabilisce che le Regioni possono programmare inter-

⁴⁶ Legge 21 maggio 1998, n. 162, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 123, 29/5/98.

venti di sostegno alla persona con handicap in situazione di gravità anche mediante “*piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta*”.

La legge finanziaria per il 2001⁴⁷, oltre ad introdurre il congedo biennale retribuito per i genitori di persone con handicap in situazione di gravità (art. 80, comma 2) incrementa il Fondo nazionale per le politiche sociali nel 2001 di 100 miliardi di lire (art. 81), finalizzati ad un programma di interventi rivolti all’assistenza di persone con handicap in situazione di gravità dopo la scomparsa dei familiari che ad esse provvedevano (intervento poi rinnovato nella finanziaria successiva).

Quindi, nel corso degli anni, dal 1992 ad oggi, sempre più nell’introduzione di nuove agevolazioni per le persone con disabilità, si è dato come requisito necessario il certificato di handicap in situazione di gravità: per questo motivo, e sulla base della “automaticità” del riconoscimento di tale condizione per le persone con sindrome di Down, consigliamo a tutte le famiglie di farne richiesta.

Fac-simile

Visto il referto dell’esame del cariotipo rilasciato il [riportare la data dell’esame] da [riportare il riferimento dell’istituto o centro che ha rilasciato/effettuato l’esame] relativo al signor [cognome e nome] che risulta persona con sindrome di Down (Trisomia 21)

Ai sensi dell’articolo 94, comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

si dichiara che

Il/La signor/a

nato/a il

residente in Via/Piazza

mio/a assistito/a, n. di tessera sanitaria

è persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Data

Firma

.....

.....

⁴⁷ Legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata su supplemento ordinario n. 219/L della Gazzetta Ufficiale n. 302, 29/12/2000.

Agevolazioni sul posto di lavoro

Dal 1992, anno di emanazione della legge n. 104, sono state introdotte agevolazioni fruibili sul posto di lavoro esplicitamente dirette ai genitori e ai familiari di persone con handicap in situazione di gravità (non ricoverate in istituti a tempo pieno) e ai lavoratori con disabilità.

Nel corso degli anni, soprattutto con la legge n. 388/2000, sono state previste altre agevolazioni, e nel 2001 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”. Questo testo è oggi il riferimento normativo per tutto ciò che riguarda le agevolazioni sul posto di lavoro per tutti i **genitori** lavoratori.

AGEVOLAZIONI PER TUTTI I GENITORI

I genitori lavoratori di bambini con disabilità, fruiscono prima di tutto delle agevolazioni sulla maternità e paternità destinate a **tutti** i genitori lavoratori. Le agevolazioni si applicano anche agli affidatari e ai genitori adottivi, con specificità legate al momento in cui il bambino entra a far parte del nucleo familiare e alla sua età.

Congedo di maternità e paternità

Le mamme quindi accedono alla fruizione del “**congedo di maternità**” (prima denominato “astensione obbligatoria”), in genere i due mesi precedenti il parto e i tre successivi alla nascita (ma è possibile utilizzare la flessibilità del congedo, per cui ci si può astenere dal lavoro dal mese precedente il parto e poi per i quattro mesi successivi alla nascita⁴⁸); i papà possono fruire del “**congedo di paternità**”, ma solo in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo al padre⁴⁹.

⁴⁸ D. Lgs n. 151/01, art. 20

⁴⁹ D. Lgs n. 151/01, art. 28, comma 1

Per questo periodo si ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione⁵⁰.

Congedo parentale

Entrambi i genitori possono fruire del “**congedo parentale**” (prima denominato “astensione facoltativa”) utilizzabile complessivamente per 10 mesi entro gli otto anni di vita del figlio. Ognuno dei genitori dispone di sei mesi di congedo parentale; tuttavia, se uno dei due genitori fruisce dei sei mesi a sua disposizione, l'altro potrà utilizzarne solo quattro.

Se il padre ne fruisce per almeno tre mesi, il limite complessivo massimo di mensilità di congedo parentale sale a 11 mesi.

Nel caso di genitore unico, il congedo parentale è di 10 mesi.

È previsto l'indennizzo, pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo di sei mesi, con una distinzione:

- in ogni caso, se fruiti entro i tre anni di vita del bambino;
- a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria⁵² (comma 3, art. 34, D.Lgs. 151/01), qualora fruito fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino.

Se il reddito è superiore, non è prevista alcuna retribuzione.

Permessi orari

Durante il primo anno di vita del bambino la madre può fruire di periodi di riposo (cd. “permesso per allattamento”) di due ore al giorno (un'ora nel caso di orario lavorativo inferiore alle sei ore giornaliere)⁵³ interamente retribuiti. La copertura della contribuzione figurativa è parziale, e si attribuisce come valore retributivo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato al periodo di riferimento, con facoltà di integrazione mediante riscatto⁵⁴.

I permessi orari sono fruibili anche dal padre solo in presenza di determinate condizioni: affidamento al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, nel caso di madre non lavoratrice dipendente, nel caso di morte o grave infermità della madre⁵⁵. Tuttavia, con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali periodi, con i relativi trattamenti economici, spettino al padre lavoratore che

⁵⁰ D. Lgs n. 151/01, art. 22, comma 1

⁵¹ D. Lgs n. 151/01, art. 34, comma 1.

⁵² Il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2009 è pari a € 5.956,60. Tale importo, moltiplicato per 2,5, dà il valore del limite di reddito per l'anno 2009: € 14.891,5 (Circolare INPS n. 36/09, punto B/4).

⁵³ D. Lgs. n. 151/01, art. 39.

⁵⁴ D.Lgs n. 151/01, art. 44, comma 1, che rimanda all'art.35, comma 2. Il valore provvisorio dell'assegno sociale per il 2007, come indicato nell'all. 1 della circ. INPS n. 3/07, è fissato in € 5.061,68.

⁵⁵ D. Lgs. n. 151/01, art. 40.

non sia affidatario esclusivo dei figli, anche nel caso in cui la madre svolga l'attività di casalinga.

La fruizione da parte del padre è invece sempre prevista in caso di gemelli⁵⁶. Questi permessi possono essere fruiti dalla madre quando per lo stesso periodo il padre utilizza i suoi mesi di congedo parentale, ma non può essere il contrario: il padre può utilizzare i permessi orari per il figlio solo se la madre, per quello stesso periodo, non fruisce del congedo parentale o del suo prolungamento⁵⁷.

Congedi per malattia del bambino

Sono previsti **“congedi per la malattia del bambino”**⁵⁸, da fruire con modalità differenti tra dipendenti pubblici e dipendenti privati.

I privati possono assentarsi dal lavoro per malattia del figlio senza limiti di giornate entro i tre anni di età. Questi permessi non sono retribuiti ed incidono negativamente sul calcolo delle ferie e della tredicesima. Sono coperti da contribuzione figurativa e pertanto utili ai fini pensionistici.

I dipendenti pubblici hanno un trattamento più favorevole: oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01, per la malattia del figlio di età inferiore a tre anni hanno diritto a 30 giorni l'anno di permesso retribuito⁵⁹ (coperto da contribuzione figurativa e che non incide né su ferie né su anzianità).

Tra i tre e gli otto anni di età del bambino i giorni di permesso per malattia del figlio sono cinque l'anno per ciascun genitore senza retribuzione e con copertura figurativa, totale per i dipendenti pubblici⁶⁰, parziale con possibilità di integrazione⁶¹ per i privati.

Per tutti è necessario presentare il certificato del pediatra. Questi permessi competono ad entrambi i genitori, ma sono fruibili in alternativa; se entrambi sono dipendenti occorre presentare la dichiarazione di responsabilità in cui si attesta che l'altro non è negli stessi giorni in astensione dal lavoro per lo stesso motivo.

⁵⁶ D. Lgs. n. 151/01, art. 41.

⁵⁷ Circolare INPS n. 109/00, Circolare Ministero del Lavoro n. 53/00, Circolare Ministero del Tesoro 25/10/00.

⁵⁸ D. Lgs. n. 151/01, art. 47.

⁵⁹ Art. 18-bis, integrativo del Ccnl 1994/1997 del Comparto dei Ministeri.

⁶⁰ Circolare INPDAP n. 49, 27/11/2000)

⁶¹ D.Lgs. n. 151/01, art. 35, comma 2: *“I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria”*. Il valore provvisorio dell’assegno sociale per il 2007, come indicato nell’all. 1 della circ. INPS n. 3/07, è fissato in € 5.061,68.

Lavoro notturno

Le disposizioni relative al lavoro notturno sono dettate dal capo IV del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni. L'art. 2 del decreto, specifica che tali disposizioni non trovano applicazione per talune categorie di lavoratori⁶².

A norma dell'art. 11 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, è vietato adibire al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 tutte le lavoratrici dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Inoltre non sono obbligati a prestare lavoro notturno⁶³ la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni⁶⁴. La violazione di tale disposizione è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00 qualora siano adibiti al lavoro notturno "...nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione"⁶⁵.

⁶² "Art. 2 *Campo di applicazione* - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE. 2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali."

⁶³ L'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"), definisce notturno il "*periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino*". Sull'argomento, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2005, n. 8, al punto 18 (*Definizione di lavoro e di lavoratore notturno*) specifica che "...quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5..."

⁶⁴ D. Lgs. n. 66/03, art. 11, comma 2.

⁶⁵ Art. 18-*bis* del D.Lgs. n. 66/03, così come modificato dall'art. 1, lettera f) del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 2004.

I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.

Congedi per eventi e cause particolari

La legge n. 53/00 (art. 4, comma 2) prevede congedi per eventi e cause particolari. Questi congedi, continuativi o frazionati, non retribuiti, non computati nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali (per i quali il lavoratore può tuttavia procedere al riscatto), possono essere presi da qualsiasi lavoratore dipendente per gravi e documentati motivi familiari non necessariamente legati ad esigenze dei figli (per questa ragione non rientrano tra le agevolazioni previste dal D.Lgs. 151/01).

Il Decreto Ministeriale del Dipartimento per la Solidarietà Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 278/00⁶⁶, all'art. 2 chiarisce i requisiti necessari per fruire di detto congedo: i gravi motivi⁶⁷ devono essere relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile (il coniuge, i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, ancorché non conviventi.

Flessibilità di orario

L'articolo 9 della L. 53/2000, così come sostituito dal comma 1254 dell'art. 1, L. 296/2006, dispone che venga destinata annualmente una quota, individuata con Decreto del Ministro delle Politiche per la Famiglia, al fine di erogare contributi alle aziende che applichino accordi contrattuali che promuovano ed incentivino azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro (part-time, telelavoro, orario flessibile in entrata e in uscita) con priorità per i geni-

⁶⁶ DM 21 luglio 2000, n. 278, "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della Legge n. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari".

⁶⁷ Per gravi motivi si intendono: a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma; b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma; c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

tori di bambini fino a dodici anni o quindici se in affidamento o in adozione, o figli con disabilità⁶⁸.

Per la presentazione dei progetti da parte delle aziende e relativa richiesta di finanziamento, sono previste 3 scadenze annuali (generalmente a febbraio, a giugno ed a ottobre), rese note con avviso dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Part-time Al lavoratore o alla lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale⁶⁹.

Anticipo dell'età pensionabile Alle lavoratrici madri (rientranti nel sistema contributivo) è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione, nella misura di 4 mesi per ciascun figlio, fino ad un massimo di 12 mesi (art. 1, comma 40, lettera c, Legge n. 335/95).

AGEVOLAZIONI PER I GENITORI DI FIGLI RICONOSCIUTI “CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ”

I lavoratori dipendenti, genitori (anche adottivi o affidatari) di persone con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92, non ricoverate a tempo pieno presso istituti specializzati⁷⁰, hanno diritto ad ulteriori forme di agevolazioni descritte di seguito.

⁶⁸ Le azioni previste in particolare dal nuovo articolo 9 sono: *a*) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; *b*) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; *c*) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; *d*) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.

⁶⁹ D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 12bis, comma 3, così come sostituito dall'art. 44, lett. d, L. n. 247/07. Per tutti i lavoratori del Pubblico Impiego, a seguito della modifica dell'art.1, comma 58 della L. 662/96 introdotta dall'art. 73, lett. a del DL n. 112/08 (convertito in L. n. 133/08) la trasformazione del rapporto a tempo parziale, che prima avveniva automaticamente entro 60 gg. dalla richiesta, ora è concessa a facoltà dell'Amministrazione. La circ. UPPA 8/08 ne riconosce comunque la precedenza per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni.

⁷⁰ La circolare INPS del 23 maggio 2007, n. 90 specifica, al punto 6, che per ricovero a tempo pieno debba intendersi il ricovero per le intere ventiquattro ore; quest'ultimo, peraltro, non

Il riferimento normativo è oggi, per i genitori, il Decreto legislativo n. 151/2001, in particolare gli articoli 33, 42 e 53.

Gli aspetti retributivi delle diverse agevolazioni sono stabiliti tipologia per tipologia; **per ciò che riguarda gli effetti su ferie e mensilità aggiuntive** (13^a, gratifica natalizia), nonostante l'art. 34, comma 5, del Testo unico 151/01 disponga che i periodi di permesso sono *“computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”*, **si rimanda** in ogni caso **il lettore alla consultazione dei paragrafi relativi alle singole agevolazioni.**

C'è da dire infatti che l'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 151/01 prevede la possibilità di applicazione di disposizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e nel tempo i diversi enti competenti in materia (dal Ministero del Lavoro al Consiglio di Stato, all'INPS, al Dipartimento per la Funzione Pubblica) hanno preso posizioni in merito.

Per ciò che concerne il **trattamento di fine rapporto**, in base alla normativa generale su questo istituto, le indennità sostitutive della retribuzione non concorrono alla sua maturazione, ma anche per questo è data facoltà alla contrattazione collettiva nazionale di decidere.

Le richieste di fruizione di queste agevolazioni vanno inoltrate all'INPS (utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'istituto) dai dipendenti del settore privato e da quelli di imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto⁷¹; all'ente di appartenenza se è dipendente pubblico. Alla domanda va allegata copia del certificato di handicap in situazione di gravità e, esclusivamente per le persone con sindrome di Down, se il certificato è quello rilasciato da medico di base, è necessario allegare anche copia del cariotipo⁷². La certificazione sanitaria va presentata alla prima ri-

è ostativo alla fruizione dei permessi se finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, nel caso di minore di tre anni per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, nel caso di persona (senza vincolo di età) in coma vigile e/o in situazione terminale. Inoltre, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (interpello n. 13 del 20 febbraio 2009), ritiene che nel caso in cui la persona debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, si interrompe il tempo pieno del ricovero, determinando il necessario affidamento all'assistenza del familiare, il quale avrà dunque diritto alla fruizione dei permessi.

⁷¹ Circolare INPS 30 dicembre 2008, n. 114.

⁷² Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 “... si invitano codeste Sedi a voler prendere in considerazione, nelle fattispecie considerate, anche la certificazione prodotta dai medici di base, (e cioè quelli “di medicina generale” scelti nell’ambito degli appositi elenchi dei medici generici o pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.) degli interessati, in cui sia attestata la

chiesta. Per i dipendenti che fanno riferimento all'INPS, non è più necessario produrre la domanda di rinnovo annuale per la fruizione dei permessi⁷³.

Quali genitori hanno diritto

Possono fruire delle agevolazioni in questione i genitori (compresi quelli adottivi o affidatari⁷⁴) lavoratori dipendenti, pubblici o privati, anche con contratto a tempo determinato⁷⁵, anche nel caso il coniuge sia lavoratore autonomo o non lavoratore⁷⁶.

Le agevolazioni possono essere fruite da entrambi i genitori (lavoratori dipendenti), ma in alternativa.

Non hanno ovviamente diritto alle agevolazioni i lavoratori autonomi mentre coloro che svolgono attività socialmente utili possono fruire esclusivamente del permesso mensile di tre giorni⁷⁷ descritto più avanti.

Agevolazioni per genitori di bambini di età inferiore ai tre anni

Sono previsti due diversi tipi di agevolazioni (prolungamento sia del congedo parentale, sia delle due ore di permesso giornaliero), fruibili in alternativa e da un solo genitore alla volta, fino al compimento dei tre anni di vita del bambino.

situazione di gravità, connessa alla sindrome da cui è affetto il soggetto assistito, salvo future più precise indicazioni relative alla compilazione della certificazione stessa, fornite dai competenti Ministeri, che saranno comunicate a codeste Sedi. Ovviamente restano fermi tutti i criteri relativi alla presentazione della domanda all'INPS, a cui peraltro dovrà essere presentata, oltre alla certificazione del curante come sopra descritto, anche la copia del "cariotipo", che sarà sottoposta in visione al dirigente medico di Sede. Nel caso in cui la certificazione riportante l'indicazione della sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto "cariotipo") sia stata rilasciata dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del "cariotipo".

⁷³ Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008, punto 4.

⁷⁴ Per il prolungamento del congedo parentale, D.Lgs. 151/01, art. 36, comma 1; per i permessi orari, mensili e per il congedo straordinario, art. 45, comma 2 e circ. INPS n. 138/01.

⁷⁵ Circolare INPS n. 138, 10/7/01, punto 3) Lavoratori a tempo determinato. Legge 388/2000, art. 8. (ora T.U., d. lgs. n.151/2000, art. 42). Facendo seguito alla riserva di istruzioni, di cui alla circ. n. 64/2001, relative ai lavoratori di cui all'oggetto, si precisa che agli stessi, tranne che alle categorie già escluse dalla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 (lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici familiari, lavoratori agricoli giornalieri), possono essere riconosciuti i benefici previsti dalla legge sopra indicata, con l'applicazione dei criteri di cui alla citata circ. n. 64/2001 e di quelli dettati con la presente circolare".

⁷⁶ Legge n. 53/2000, art. 20: "1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

⁷⁷ D. Lgs. n. 151/01 art. 65, comma 5: "L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico".

Prolungamento del congedo parentale

La madre o in alternativa il padre, possono usufruire del **prolungamento del congedo parentale** fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino⁷⁸.

Tale prolungamento può essere utilizzato una volta trascorsi i mesi teoricamente fruibili di congedo parentale ordinario. Il genitore può anche non godere di tutti i mesi di congedo parentale di cui ha diritto, ma decidere di utilizzarli, così come prevede la legge entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 14, 16/11/2000⁷⁹ e Circolare INPS n. 133, 17/7/2000⁸⁰).

Il prolungamento può quindi essere fruito, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore⁸¹:

- dalla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità, e cioè a partire dal compimento del nono mese di vita del figlio, o del decimo, se il congedo di maternità è stato di quattro mesi dopo il parto (art. 20, D. Lgs 151/01);
- dal padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;

⁷⁸ D. Lgs n. 151/01, art. 33: "1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. 3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32"

⁷⁹ "Il prolungamento previsto dall'art. 33, comma 1, inizia a decorrere una volta trascorso il periodo corrispondente alla durata massima dell'astensione facoltativa ordinaria spettante al richiedente. Detto periodo può essere effettivamente utilizzato, ovvero, a scelta del richiedente medesimo, fruito nel periodo compreso tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino"

⁸⁰ punto **2.2.1** - Prolungamento dell'astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino handicappato: "...È da ritenere, infatti, che la norma dell'art. 20 della stessa legge 53 non abbia inteso escludere, per i genitori di persone handicappate, né la possibilità di fruire, come gli altri, della normale astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino, né la possibilità di beneficiare del prolungamento della astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino; non ha quindi posto come condizione per il prolungamento stesso il precedente godimento della integrale astensione normale. Tenendo conto di tali considerazioni, diventa possibile **ammettere il prolungamento** da parte di un genitore (alternativamente, madre o padre) **anche quando non sia stato in precedenza esaurito il periodo della "normale" astensione facoltativa**. Se ciò si verifica, peraltro, il fatto che l'ulteriore periodo di astensione sia qualificato come "prolungamento" non può non comportare riflessi: pertanto in linea generale il prolungamento stesso potrà iniziare solo dopo il periodo della normale astensione facoltativa **teoricamente fruibile dalla madre** (6 mesi), periodo che inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine dell'astensione obbligatoria e che ordinariamente è pari a nove mesi successivi al parto."

⁸¹ Messaggio INPS 17 settembre 2007, n. 22578.

- dal genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti:
 - in caso di madre “sola”, dalla fine del congedo di maternità;
 - in caso di padre “solo”, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità.

Il prolungamento del congedo parentale può essere richiesto “...durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa) e durante i periodi di congedo per malattia del medesimo figlio fruiti dall’altro genitore⁸².”

Per tale periodo il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari al 30% della retribuzione così come per il congedo parentale, di cui è appunto il prolungamento.

L’indennità sostitutiva dello stipendio erogata dall’INPS comprende le quote relative alla 13^a ed alla gratifica natalizia⁸³. Poiché già corrisposte mese per mese, la 13^a mensilità risulterà **apparentemente** decurtata.

La copertura della contribuzione figurativa è parziale, e si attribuisce come valore retributivo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato al periodo di riferimento, con facoltà di integrazione mediante riscatto⁸⁴.

Permessi orari In luogo del prolungamento del congedo parentale, i genitori possono fruire dei **permessi orari**⁸⁵.

Anche per questi si tratta del prolungamento dei periodi di riposo previsti entro il primo anno di vita del bambino per tutti i genitori lavoratori (due ore al giorno), **pertanto possono essere fruiti dal compimento del primo anno di vita del bambino fino ai tre anni**⁸⁶.

⁸² Mod. INPS Hand 1 (Genitori di minori) per la fruizione dei permessi – “Avvertenze importanti” (pag. 4) – Decorrenza

⁸³ Messaggio INPS n. 13032, 24/3/05: “...Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, **per quanto riguarda i lavoratori assicurati** beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/92 citata (e cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta la contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13^o mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto ... Il richiamo all’art. 7 della legge 1204/71 (ora art. 34, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001) va inteso, quindi, nel senso che da parte del datore di lavoro non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia (o altre mensilità) in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’INPS.”

⁸⁴ D.Lgs 151/01, art. 44, comma 1, che rimanda all’art.35, comma 2. Il valore provvisorio dell’assegno sociale per il 2007, come indicato nell’all. 1 della circ. INPS n. 3/07, è fissato in € 5.061,68.

⁸⁵ D. Lgs 151/01, art. 42, comma 1

⁸⁶ Circolare INPS n. 133/00, punto **2.2.2**.

Nel caso in cui l'orario di lavoro sia inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso è limitato ad una sola ora⁸⁷.

Queste ore possono essere utilizzate da un genitore contemporaneamente alla fruizione da parte dell'altro del periodo di congedo parentale "ordinario", ma non del suo prolungamento⁸⁸.

Tali permessi sono interamente **retribuiti**.

Riguardo l'**effetto su ferie e 13^a**, nonostante il D.Lgs. n. 151/0⁸⁹ disponga che i periodi di permesso incidano negativamente sulla maturazione delle stesse, numerosi sono stati i chiarimenti, riportati di seguito, da parte dei vari enti ed organi competenti.

Per i dipendenti privati, l'INPS rammenta che, come già chiarito nella circolare n. 80/95, la retribuzione giornaliera dei permessi è **comprensiva della quota di 13^a** (ed eventuali altre mensilità aggiuntive).⁹⁰ Pertanto, essendo la stessa compresa nell'indennità sostitutiva dello stipendio erogata dall'istituto, è più corretto parlare di anticipo delle quote piuttosto che di decurtazione (poiché già corrisposte mese per mese, la 13^a non le comprenderà nuovamente).

⁸⁷ Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92, Circolare INPS n. 291, 30/10/95 e Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96

⁸⁸ Circolare INPS n. 133/2000: "Fino ad 1 anno di età i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo art. 10 della legge 1204 (v. in proposito circ. 109/ 2000). Ciò significa che, conformemente alle istruzioni della circolare suddetta, durante l'utilizzo di questi riposi orari da parte della madre, il padre può fruire della astensione facoltativa "normale", e che, invece, l'utilizzo della astensione facoltativa "normale" da parte della madre preclude la fruizione dei riposi orari da parte del padre. Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari diventano quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa. Si sottolinea che anche tali riposi, come il prolungamento dell'astensione di cui al paragrafo precedente, spettano in maniera alternativa tra i due genitori, e, trattandosi di beneficio che sostituisce il prolungamento, l'utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude, secondo i criteri utilizzati per l'astensione suddetta, che l'altro possa godere della "normale" astensione facoltativa eventualmente ancora spettantigli."

⁸⁹ D.Lgs. 151/01, art. 43, comma 2, che rimanda all'art. 34, comma 5.

⁹⁰ Messaggio n. 13032/05 "Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, **per quanto riguarda i lavoratori assicurati** beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/92 citata (e cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta la contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13° mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto ... Infatti su specifico quesito posto al competente Ministero è stato chiarito e condiviso dallo stesso che, per effetto del rinvio ai c.d. "permessi per allattamento", sia la quota di gratifica natalizia sia la quota di altre mensilità aggiuntive debbano considerarsi elementi della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di che trattasi."

Il Consiglio di Stato inoltre ritiene “...*non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n.151 non siano cumulati con il congedo parentale*”.⁹¹

Sull’argomento l’INPS, con proprio messaggio⁹² rende noto tale parere.

Per i dipendenti pubblici, l’Ufficio del Personale della Pubblica Amministrazione, conformandosi al parere richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato⁹³ sulla questione, afferma che la fruizione dei permessi **non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità**⁹⁴.

La copertura della **contribuzione figurativa** è parziale, e si attribuisce come valore retributivo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato al periodo di riferimento, con facoltà di integrazione mediante riscatto⁹⁵.

Agevolazioni per genitori di figli con età superiore ai tre anni

Tre giorni di permesso mensile

Sono previsti **tre giorni di permesso mensile**, non cumulabili con quelli dei mesi successivi e non assoggettabili alla disciplina del recupero⁹⁶.

In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori ad un mese, l’INPS dispone che i giorni di permesso vadano ridimensionati proporzionalmente⁹⁷.

⁹¹ Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005, n. 3389.

⁹² Messaggio INPS 6 marzo 2006, n. 7014: Oggetto: effetti dei permessi di cui all’art.33 L.104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità. “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n.A/2006 prot.15/V/0002575 del 14.01.2006, ha portato a conoscenza dell’INPS il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito all’incidenza dei permessi di cui all’art.33 della legge 104/92 su ferie e tredicesima mensilità. Con tale parere, detto Consesso ha ritenuto “*non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n.151 non siano cumulati con il congedo parentale*”. Tanto si comunica allo scopo di fornire, nell’ambito in questione, un quadro normativo di riferimento aggiornato ed unitario.”

⁹³ Nota n. 142615 del 2 novembre 2004.

⁹⁴ Circolare UPPA 8 marzo 2005, n. 208: “...*in aderenza al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.*” Ciò peraltro era già disposto, per i soli dipendenti del Comparti dei Ministeri, dall’art. 9, comma 3, lett. c) del relativo CCNL, stipulato in data 16.2.99, integrativo del comma 6, art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995.

⁹⁵ D.Lgs 151/01, art. 44, comma 1, che rimanda all’art. 35, comma 2. Il valore provvisorio dell’assegno sociale per il 2009, come indicato nella Tab. L dell’allegato 1 alla circ. INPS n. 1/2009, è fissato in € 5.317,65.

⁹⁶ Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – 26 giugno 1992, n. 90543. Tale indicazione è presente anche sulla modulistica INPS per la richiesta dei permessi (pag. 4 – Avvertenze importanti – Condizioni e modalità di fruizione).

⁹⁷ Circolare INPS n. 128 dell’11 luglio 2003, punto 3: “...*quando l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa,*

Possono essere fruiti da entrambi i genitori alternativamente: la Circolare INPS n. 133/2000⁹⁸ specifica che l'alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre), che possono essere fruiti nell'ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può coincidere con uno dei due giorni preso dal padre).

Per i **dipendenti privati**, l'INPS ammette la possibilità di frazionare i riposi giornalieri in sei mezze giornate⁹⁹ o in permessi orari¹⁰⁰, entro un massimale che varia a seconda dell'orario di lavoro e del numero di giorni lavorativi settimanali¹⁰¹.

Per quanto riguarda i **dipendenti pubblici**, la frazionabilità (nel limite di 18 ore mensili) è prevista solo da alcuni contratti collettivi di lavoro¹⁰².

Inoltre le Circolari **interne** INPDAP nn. 24, del 29/5/2000, e 34, del 10/7/2000 prevedono anch'esse tale frazionamento in ore. Essendo tali circolari interne, **sono destinate unicamente al personale dell'INPDAP**, non a tutti gli assicurati dell'ente previdenziale.

Quando il figlio raggiunge la maggiore età, se il genitore richiedente i permessi è convivente con questo, rimane il diritto incondizionato di fruirne, indipendentemente dalla presenza nel nucleo familiare di altra persona che possa accudirlo. Se invece non è convivente, deve dimostrare che l'assistenza al figlio è continuativa ed esclusiva (se quindi nel nucleo familiare è presente altra persona che possa prestare assistenza, per es. la madre casalinga, non ne avrà diritto¹⁰³).

spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104. L'applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso."

⁹⁸ Punto **2.2.3** - Giorni di permesso mensile tra il 3° e il 18° anno di età del figlio handicappato.

⁹⁹ Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96.

¹⁰⁰ Messaggio INPS n. 15995, 16 giugno 2007.

¹⁰¹ Il Messaggio INPS del 28 giugno 2007, n. 16866 ha introdotto la formula per il calcolo del massimale orario mensile di permessi: **(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili**. In caso di orario di lavoro determinato su base plurisettimanale, la formula sarà: **(orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili**.

¹⁰² Ad esempio, il CCNL integrativo del Comparto dei Ministeri 16/2/99, all' art. 9, comma 3, lett. c, come pure quello del Comparto delle Regioni ed delle Autonomie Locali 6/7/95, art. 19, comma 6.

¹⁰³ D.Lgs. n. 151/01, art. 42, comma 3: "Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva". Vedi anche Circolare INPS n. 138, 10/7/2001.

Tuttavia l'INPS, con circolare 23 maggio 2007, n. 90, afferma che ai fini del mantenimento del diritto alla fruizione dei permessi, non è rilevante "...che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario" e che l'assistenza "...non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità".

La circolare dispone inoltre che i permessi dell'art. 33 L. 104/92 "... si debbano riconoscere anche a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità ... - offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro¹⁰⁴.

Secondo l'UPPA (Parere n. 13 del 18 febbraio 2008), con riferimento alla continuità dell'assistenza, il diritto ai permessi potrà essere riconosciuto a "colui che sia in grado di assicurare (verosimilmente, che già assicuri) al disabile un'assistenza regolare, sistematica e costante al di fuori dell'orario di lavoro." Riguardo all'esclusività, specifica che "il dipendente richiedente i permessi deve essere l'unico lavoratore che presta l'assistenza al soggetto disabile, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per quel soggetto", ritenendo infine che le amministrazioni, "nell'esercizio della propria discrezionalità datoriale, debbano individuare a seconda delle circostanze che si presentano i presupposti per la concessione dei permessi."

Inoltre i genitori lavoratori dipendenti **privati** i cui figli con handicap in situazione di gravità lavorano, possono fruire dei tre giorni al mese esclusivamente nelle stesse giornate in cui anche il figlio fruisce dei permessi di cui è titolare (poiché lavoratore con handicap in situazione di gravità) e solo a determinate condizioni¹⁰⁵; se il figlio fruisce delle due ore giornaliere di permesso, il genitore può prendere non più tre giorni ma sei mezzegornate, il

¹⁰⁴ La circolare aveva previsto, per il richiedente i permessi che risiedesse o lavorasse in luogo distante dalla dimora del familiare, la presentazione, all'atto della richiesta, di un programma di assistenza a firma congiunta con quest'ultimo, consistente in una pianificazione motivata delle modalità con cui si intendesse assisterlo. Tale disposizione è stata tuttavia revocata con successiva circolare INPS n.53/2008.

¹⁰⁵ Circolare INPS n. 37, 18/2/99: "I giorni di permesso, invece, potranno essere riconosciuti al lavoratore *non disabile*, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest'ultimo già fruisce dei permessi per se stesso, a condizione che:
- il lavoratore handicappato, pur beneficiando dei propri permessi, abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata dal medico di Sede anche in relazione alla gravità dell'handicap);

cui orario rientri in quello nel quale il figlio fruisce delle ore; qualora il lavoratore, genitore di persona con handicap in situazione di gravità abbia anch'egli tale riconoscimento, potrà fruire dei permessi solo per sé stesso, ma non per accudire il figlio¹⁰⁶.

Tale limitazione non si applica invece per i dipendenti pubblici¹⁰⁷.

Per il godimento dei permessi giornalieri è sufficiente presentare una domanda valida per i 12 mesi successivi¹⁰⁸.

Se nello stesso nucleo familiare vivono più persone con handicap in condizione di gravità maggiori di tre anni, il richiedente potrà fruire di più benefici consistenti ciascuno in un permesso mensile di tre giorni, ma solo nel caso in cui abbia necessità di assisterli con modalità ed in tempi diversi. In questo caso occorrerà presentare tante domande quanti sono i figli per i quali il genitore chiede i permessi¹⁰⁹.

- nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza (*ndr: quest'ultima disposizione apparirebbe però superata a seguito della già citata circolare 90/07*).

Con l'occasione si precisa in via generale che i familiari non lavoratori studenti, sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla legge n. 104/92, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'Università ma anche l'effettuazione di esami)".

¹⁰⁶ Circolare INPS n. 128, 11/7/03: "6). "Come precisato con circ. n. 37 del 18.2.99 (punto 1.A), **alle condizioni indicate nella circolare stessa**, un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal punto spettano, per l'assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui alla medesima legge. Si rammenta comunque che se il soggetto richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore handicappato), non può fruire di permessi per assistere altre persone (v. circ. n. 37 del 18.2.99).

Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l'assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l'handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest'ultimo lavora.

Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all'altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempreché l'orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruito dall'handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate"

¹⁰⁷ Circolare Ministro per la Funzione Pubblica 30 ottobre 1995, n. 20: "...La seconda problematica verte sull'ammissibilità del cumulo dei benefici spettanti allo stesso lavoratore nella sua duplice qualità di familiare convivente di persona handicappata grave (art. 33, comma 3) e di soggetto portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 6). Analogamente alle considerazioni già esposte con riferimento alla problematica precedente, è ritenuta corretta la soluzione della cumulabilità. Anche in questo caso detta cumulabilità è tuttavia subordinata all'effettiva necessità della prestazione assistenziale da parte del familiare."

¹⁰⁸ Circolare INPS n. 80, 24/3/95.

¹⁰⁹ Circolare Ministro Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95; Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96, Circolare INPS n. 211, 31/10/96, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 28 agosto 2006, Prot: n. 25/I/0003003.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, l'UPPA, con il già citato Parere n. 13/08, pur non escludendo che un lavoratore possa/debba adoperarsi per prestare assistenza a più soggetti disabili, sottolinea però che un'assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona, per cui ritiene che le amministrazioni, nell'esercizio della propria discrezionalità datoriale, debbano individuare a seconda delle circostanze che si presentano i presupposti per la concessione dei permessi.

Questi permessi sono interamente retribuiti¹¹⁰ e coperti da contribuzione figurativa¹¹¹.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tali permessi (come pure altri tipi di assenza) non sono equiparati alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (incentivi alla produttività)¹¹².

Riguardo l'**effetto su ferie e 13^a**, nonostante il D.Lgs. n. 151/01¹¹³ disponga che i periodi di permesso incidano negativamente sulla maturazione delle stesse, numerosi sono stati i chiarimenti da parte dei vari enti ed organi competenti.

L'INPS rammenta che, come già chiarito nella circolare n. 80/95, la retribuzione giornaliera dei permessi è **comprensiva della quota di 13^a** (ed eventuali altre mensilità aggiuntive)¹¹⁴. Pertanto, essendo la stessa compresa nell'indennità sostitutiva dello stipendio erogata dall'istituto, è più corretto parlare di anticipo delle quote piuttosto che di decurtazione (poiché già corrisposte mese per mese, la 13^a non le comprenderà nuovamente).

Un'importante novità è rappresentata dal parere del Consiglio di Stato¹¹⁵ (richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), che ritiene “...non soggette a decurtazione **le ferie e la tredicesima mensilità** quando i

¹¹⁰ D.Lgs. n. 151/01, art. 42, comma 2.

¹¹¹ D.Lgs. n. 151/01, art. 44, comma 2.

¹¹² Legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", art. 71 comma 5. Sull'argomento l'UPPA ha fornito chiarimenti nella circolare n. 7/2008 (punto 2).

¹¹³ D.Lgs. 151/01, art. 43, comma 2, che rimanda all'art. 34, comma 5.

¹¹⁴ Messaggio n. 13032/05 “Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, **per quanto riguarda i lavoratori assicurati** beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/92 citata (e cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta la contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13^a mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto ...

Infatti su specifico quesito posto al competente Ministero è stato chiarito e condiviso dallo stesso che, per effetto del rinvio ai c.d. “permessi per allattamento”, sia la quota di gratifica natalizia sia la quota di altre mensilità aggiuntive debbano considerarsi elementi della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di che trattasi.”

¹¹⁵ Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005, n. 3389.

riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n.151 non siano cumulati con il congedo parentale”.

Sull'argomento l'INPS, con proprio messaggio¹¹⁶ rende noto tale parere.

Per i dipendenti pubblici, l'Ufficio del Personale della Pubblica Amministrazione, conformandosi al parere richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato¹¹⁷ sulla questione, afferma che la fruizione dei permessi **non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità**¹¹⁸.

L'Ufficio sembra dello stesso avviso anche riguardo gli effetti sulle ferie, poiché ammette la risarcibilità delle stesse qualora non godute per effetto della fruizione dei permessi ex lege 104/92¹¹⁹.

Agevolazioni senza differenze di età dei figli

I genitori di persona con handicap in situazione di gravità – non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e che non prestino attività lavorativa¹²⁰

¹¹⁶ Messaggio INPS 6 marzo 2006, n. 7014: Oggetto: effetti dei permessi di cui all'art.33 L. 104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità. “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. A/2006 prot.15/V/0002575 del 14.01.2006, ha portato a conoscenza dell'INPS il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito all'incidenza dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 su ferie e tredicesima mensilità. Con tale parere, detto Consesso ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n.151 non siano cumulati con il congedo parentale”. Tanto si comunica allo scopo di fornire, nell'ambito in questione, un quadro normativo di riferimento aggiornato ed unitario.”

¹¹⁷ Nota n. 142615 del 2 novembre 2004.

¹¹⁸ Circolare UPPA 8 marzo 2005, n. 208: “...in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.”Ciò peraltro era già disposto, per i soli dipendenti del Comparti dei Ministeri, dall'art. 9, comma 3, lett. c) del relativo CCNL, stipulato in data 16.2.99, integrativo del comma 6, art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995.

¹¹⁹ Parere UFFICIO P.P.A./ROM Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento – DFP/42252/05 del 23 novembre 2005. Oggetto: Ferie non godute per effetto della fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 6 della legge n. 104/92. Richiesta parere: “...le modalità di risarcimento dei giorni di ferie che sono stati decurtati in proporzione ai permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 6, della Legge 104/92 usufruiti da alcuni dipendenti in situazione di handicap grave o di coloro che si trovano a dover prestare assistenza ad un familiare disabile.

...nel caso in cui il periodo di ferie non venga goduto entro il termine di riferimento, per una ragione qualsiasi non riferibile alla volontà del lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia più interesse alla fruizione tardiva del riposo, non può che scattare la ‘sanzione risarcitoria del pagamento’ in conseguenza della mancata fruizione delle ferie, ovvero la corresponsione dell'indennità sostitutiva, sempre che l'amministrazione provi l'esistenza di motivi ostativi al recupero delle ferie, dovuti a concrete esigenze organizzative degli uffici.”

¹²⁰ **Circolare INPS n. 64/2001:** “Lo spirito e le finalità della legge, invece, escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere presta, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (genitori o fratelli o sorelle in caso di morte dei genitori).” La limitazione è indicata anche su **circolare INPDAP n. 31/2004.**

Congedo straordinario

– possono fruire di un periodo di **congedo straordinario retribuito di due anni**¹²¹, coperto da contribuzione figurativa e quindi utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Durante il congedo, che **può essere fruito anche frazionatamente**, il richiedente ha diritto ad una indennità in misura corrispondente all'ultima retribuzione percepita, fino ad un importo massimo, per l'anno 2009, di € 43.276,13, **da ripartire fra l'indennità economica sostitutiva dello stipendio ed il costo della copertura figurativa**¹²².

La fruizione del congedo incide negativamente sulla maturazione di ferie e tredicesima¹²³.

In ogni caso, l'**indennizzo sostitutivo dello stipendio è comprensivo dei ratei di 13^a** ed eventuali altre mensilità aggiuntive (Circc. INPS n. 64/01¹²⁴ e INPDAP n. 31/04¹²⁵): poiché già corrisposti mese per mese, la 13^a non li comprenderà nuovamente.

Inoltre, la fruizione di un periodo continuativo di congedo non superiore a sei mesi consente, a facoltà del lavoratore, la fruizione di permessi – **non retribuiti e senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa** – in misura pari al numero dei giorni di ferie che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.¹²⁶

¹²¹ D. Lgs. n. 151/01, art. 42, comma 5. Il congedo fu introdotto dall'art. 80, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, che richiedeva che lo stato di handicap in situazione di gravità fosse riconosciuto da almeno cinque anni. Tale requisito è stato successivamente abolito dall'art. 3, comma 106, della L. 24 dicembre 2003, n. 350; vedi anche circolare INPS 3 febbraio 2004, n. 20.

¹²² Per i criteri di calcolo di tale ripartizione, vedi circolare INPS 15 gennaio 2007, n. 14. L'importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l'anno 2009, l'indice da applicare è pari al 3,2%. Il tetto massimo complessivo dell'indennità per il congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, gli importi massimi annuali dell'indennità economica e di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso, sono indicati nella circolare INPS 2 marzo 2009, n. 36. Per quelli giornalieri vale quanto rettificato con successiva n. 38/2009.

¹²³ D.Lgs. 151/01, art. 43, comma 2, che rimanda all'art. 34, comma 5. Sull'argomento, anche il parere dell'UPPA n. 21/08.

¹²⁴ “L'indennità è corrisposta nella misura dell'**ultima retribuzione percepita** e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.)...”

¹²⁵ “Si chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13^a mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza...”

¹²⁶ D. Lgs n. 151/2001, art. 42, comma 5, così come modificato dall'art. 1, comma 1266 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), in Gazzetta Ufficiale n. 299, 27/12/2006.

La fruizione del congedo spetta in via alternativa alla madre o al padre, con la conseguenza che lo stesso non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori.

La prestazione è riconoscibile per la durata massima complessiva, **nell'arco della vita lavorativa**, di due anni, che costituiscono anche il **limite complessivo fruibile, tra i due genitori**, per ogni figlio con handicap.

È **importante** sapere che i due anni di congedo retribuito **non** si cumulano con i due anni di congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000, quelli previsti per tutti i genitori e familiari: se un genitore di persona con handicap in situazione di gravità fruisce quindi per es. di sei mesi di “congedo per gravi e documentati motivi”, avrà a disposizione sei mesi in meno di congedo retribuito per il figlio con handicap in situazione di gravità (Circolare INPS n. 64/2001¹²⁷ e Circolare INPDAP n. 2/2002¹²⁸).

Il genitore richiedente ha **sempre** diritto al congedo se il figlio è minorenni e, se maggiorenne, quando convive con lo stesso, indipendentemente dalla presenza nel nucleo familiare di altra persona che possa accudirlo.

Se invece non è convivente, deve dimostrare che l'assistenza al figlio è continuativa ed esclusiva (se quindi nel nucleo familiare è presente altra persona che possa prestare assistenza, per es. la madre casalinga, non ne avrà diritto¹²⁹).

La domanda:

- per i dipendenti **privati** va prodotta all'INPS su apposito modello (Mod. Hand 4), in due copie, una delle quali da consegnare, timbrata, al datore di lavoro;
- per i dipendenti **pubblici** va redatta su carta semplice ed inoltrata all'amministrazione o ente di appartenenza.

¹²⁷ “Si sottolinea che comunque i periodi di congedo straordinario di cui trattasi rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, “per gravi e documentati motivi familiari” [...]. Trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti esclusivamente la propria persona e non il figlio handicappato), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti “per gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza fino ai due anni – e cioè un anno e quattro mesi – potrà invece essere riconosciuta all'altro genitore che non avesse mai richiesto permessi per motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre otto mesi. Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso dei genitori.”

¹²⁸ “I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 “per gravi e documentati motivi familiari”. I periodi eventualmente già fruiti dal dipendente a tale titolo devono quindi essere detratti dal limite dei due anni previsti per il congedo straordinario di cui trattasi. I periodi stessi sono, inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, anche da parte dell'altro genitore”.

¹²⁹ Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 138: “...in caso di figlio handicappato maggiorenne **non convivente** con il richiedente, secondo quanto previsto al comma 3 del suindicato articolo 42, è necessario che ricorrano i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza...”

Il richiedente ha diritto a fruire del congedo **entro 60 giorni dalla richiesta**: per essere certi di fruire del congedo nel periodo prescelto, è dunque opportuno, quando possibile, farne richiesta 60 giorni prima.

Durante il periodo di congedo straordinario entrambi i genitori non possono fruire del prolungamento del congedo parentale, delle due ore di permesso giornaliero e dei tre giorni di permesso mensile previsti per i genitori di persone con handicap in situazione di gravità.

L'UPPA, per i dipendenti pubblici, ha precisato che la preclusione alla fruizione delle agevolazioni di cui sopra vale anche per quel mese durante il quale, sia pure solo in parte, si sia fruito del congedo straordinario¹³⁰.

L'INPS per i dipendenti privati, ritiene invece che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per la stessa persona da assistere i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse¹³¹.

Non è inoltre possibile, per l'altro genitore, fruire nello stesso periodo del congedo parentale¹³².

Lavoro notturno

Le disposizioni relative al lavoro notturno sono dettate dal capo IV del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni. L'art. 2 del decreto, specifica che tali disposizioni non trovano applicazione per talune categorie di lavoratori¹³³.

¹³⁰ Parere UPPA n. 1/2007.

¹³¹ Circolare INPS n. 53/2008, punto 7.

¹³² Circolare INPS n. 64/2001, punto 7 - Compatibilità del congedo straordinario con altri permessi.

¹³³ "Art. 2 Campo di applicazione - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE. 2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali."

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno¹³⁴ la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/92¹³⁵.

Sul significato da attribuire all'espressione "a proprio carico", l'UPPA¹³⁶ ritiene che solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – potrà richiedere l'esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.

La violazione di tale disposizione è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00¹³⁷.

Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede

Il genitore ha diritto a scegliere, ove possibile, la **sede di lavoro** più vicina al **proprio** domicilio e di **non essere trasferito** senza il proprio consenso ad altra sede¹³⁸.

Non è richiesta la convivenza con la persona con handicap¹³⁹.

Sebbene il comma 5 dell'art. 33 della legge 104 si riferisca a "persona handicappata" senza il riferimento alla connotazione di gravità, la giurisprudenza si è orientata in questi anni nella direzione di richiedere comunque tale requisito (esistono alcune sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali in questo senso).

Per i dipendenti pubblici l'opportunità della scelta della sede esiste esclusivamente nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza e solo quando nella sede prescelta risulti vacante un posto corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.¹⁴⁰

Inoltre il dipendente pubblico, genitore di figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata

¹³⁴ L'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"), definisce notturno il "periodo di **almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino**". Sull'argomento, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2005, n. 8, al punto 18 (*Definizione di lavoro e di lavoratore notturno*) specifica che "...quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5..."

¹³⁵ D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 11, comma 2, lett. c.

¹³⁶ Parere ad Interpello del 6 febbraio 2009, n. 4.

¹³⁷ Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2005, n. 8, punto 19.

¹³⁸ Legge n. 104/92, art. 33, comma 5.

¹³⁹ Legge n. 53/00, art. 19 comma 1, punto b.

¹⁴⁰ Telefax Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio legislativo - n. 6432/94/7.488, 16/2/1994.

nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'assenso o il dissenso, motivati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla domanda e il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione¹⁴¹.

Part-time Al lavoratore o alla lavoratrice con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale¹⁴².

Flessibilità di orario È destinata annualmente una quota, individuata con Decreto del Ministro delle Politiche per la Famiglia, al fine di erogare contributi alle aziende che applichino accordi contrattuali che prevedano, tra l'altro:

- progetti per consentire ai lavoratori di usufruire di forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro (part time, orario flessibile in entrata e in uscita), con priorità per i genitori che abbiano figli con disabilità a carico;
- interventi volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli con disabilità a carico¹⁴³.

Per la presentazione dei progetti da parte delle aziende e relativa richiesta di finanziamento, sono previste 3 scadenze annuali (generalmente a febbraio, a giugno ed a ottobre), rese note con avviso dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹⁴¹ D. Lgs n. 151/2001, art. 42bis così come introdotto dall'art. 3, comma 105 della legge 24/12/2003 n. 350.

¹⁴² D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 12bis, comma 3, così come sostituito dall'art. 44, lett. d, L. 247/07. Per tutti i lavoratori del Pubblico Impiego, a seguito della modifica dell'art.1, comma 58 della L. 662/96 introdotta dall'art. 73, lett. a del DL n. 112/08 (convertito in L. n. 133/08), la trasformazione del rapporto a tempo parziale, che prima avveniva automaticamente entro 60 gg. dalla richiesta, ora è concessa a facoltà dell'Amministrazione. La circ. UPPA 8/08 ne riconosce comunque la precedenza per i genitori di figli conviventi portatori di handicap.

¹⁴³ Legge n. 53, 8 marzo 2000, art. 9 così come sostituito dall'art. 1, comma 1254, della legge 296/2006. Vedi nota 67.

AGEVOLAZIONI PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PERSONE CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

I parenti e gli affini entro il terzo grado che assistono persone con handicap in situazione di gravità non ricoverate a tempo pieno¹⁴⁴ presso istituti specializzati, hanno diritto a **tre giorni di permesso mensile** retribuiti¹⁴⁵ e coperti da contribuzione figurativa¹⁴⁶ e, ove possibile, a scegliere la **sede di lavoro più vicina al proprio domicilio** e a **non essere trasferiti senza il proprio consenso** ad altra sede¹⁴⁷.

In caso di non convivenza con la persona da assistere l'assistenza deve essere continuativa ed esclusiva¹⁴⁸.

Tuttavia l'INPS, con circolare 23 maggio 2007, n. 90, afferma che ai fini del mantenimento del diritto alla fruizione dei permessi, non è rilevante “...che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario” e che l'assistenza “...non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità”.

La circolare dispone inoltre che i permessi dell'art. 33 L. 104/92 “... si debbano riconoscere anche a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità ... - offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro¹⁴⁹”.

¹⁴⁴ La circolare INPS del 23 maggio 2007, n. 90 specifica, al punto 6, che per ricovero a tempo pieno debba intendersi il ricovero per le intere ventiquattro ore; quest'ultimo, peraltro, non è ostativo alla fruizione dei permessi se finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, nel caso di minore di tre anni per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, nel caso di persona (senza vincolo di età) in coma vigile e/o in situazione terminale.

¹⁴⁵ L. n. 104/92, art. 33, comma 3.

¹⁴⁶ L. n. 104/92, art. 33, comma 3, così come modificato dalla L. n. 53/00, art. 19, comma 1, punto a).

¹⁴⁷ Legge 104/92 art. 33, comma 3 (come modificato dall'art. 19, legge 53/2000) e art. 33, comma 5.

¹⁴⁸ L. n. 53/00, artt. 19 e 20.

¹⁴⁹ La circolare aveva previsto, per il richiedente i permessi che risiedesse o lavorasse in luogo distante dalla dimora del familiare, la presentazione, all'atto della richiesta, di un programma di assistenza a firma congiunta con quest'ultimo, consistente in una pianificazione motivata delle modalità con cui si intendesse assisterlo. Tale disposizione è stata tuttavia revocata con successiva circolare INPS n.53/2008.

Secondo l'UPPA (Parere n. 13 del 18 febbraio 2008), con riferimento alla continuità dell'assistenza, il diritto ai permessi potrà essere riconosciuto a *“colui che sia in grado di assicurare (verosimilmente, che già assicuri) al disabile un'assistenza regolare, sistematica e costante al di fuori dell'orario di lavoro.”* Riguardo all'esclusività, specifica che *“il dipendente richiedente i permessi deve essere l'unico lavoratore che presta l'assistenza al soggetto disabile, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per quel soggetto”*, ritenendo infine che le amministrazioni, *“nell'esercizio della propria discrezionalità datoriale, debbano individuare a seconda delle circostanze che si presentano i presupposti per la concessione dei permessi.”*

I permessi possono essere fruiti anche nel caso in cui il familiare con handicap in situazione di gravità che si deve assistere sia anch'esso lavoratore: la circolare INPS n. 128/03 afferma che se quest'ultimo fruisce per sé stesso dei permessi, i giorni richiesti da entrambi devono coincidere, mentre se fruisce delle due ore giornaliere, chi lo assiste ha diritto a sei mezza giornate, il cui orario comprenda le ore di permesso fruito dal lavoratore con handicap¹⁵⁰.

L'INPS ammette la possibilità di frazionamento dei permessi in sei mezza giornate¹⁵¹ o in permessi orari¹⁵².

Se nello stesso nucleo familiare vivono più persone con handicap in condizione di gravità maggiori di tre anni, il richiedente potrà fruire di più benefici consistenti ciascuno in un permesso mensile di tre giorni, ma solo nel caso in cui abbia necessità di assisterli con modalità ed in tempi diversi. In questo

¹⁵⁰ Circolare INPS n. 128, 11/7/03: “6). “Come precisato con circ. n. 37 del 18.2.99 (punto 1.A), **alle condizioni indicate nella circolare stessa**, un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal punto spettano, per l'assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui alla medesima legge. Si rammenta comunque che se il soggetto richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore handicappato), non può fruire di permessi per assistere altre persone (v. circ. n. 37 del 18.2.99).

Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l'assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l'handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest'ultimo lavora.

Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all'altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezza giornate anziché 3 giornate intere, sempreché l'orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruito dall'handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezza giornate”

¹⁵¹ Circolare Ministero Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96.

¹⁵² Messaggi INPS nn. 15995/07 e 16866/07.

caso occorrerà presentare tante domande quanti sono i figli per i quali il genitore chiede i permessi¹⁵³.

Nell'ipotesi in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con handicap perché totalmente inabili, uno dei fratelli conviventi con la persona con handicap in situazione di gravità potrà fruire del **congedo straordinario**¹⁵⁴ (vedi paragrafo relativo). Trattandosi di un periodo massimo complessivo di due anni tra tutti gli aventi diritto, il congedo spetterà per intero se mai fruito dai genitori, per la parte residuale quando sia stato parzialmente utilizzato, non spetterà nel caso sia stato già interamente utilizzato.

Il diritto al congedo straordinario è stato inoltre esteso al coniuge¹⁵⁵ ed al figlio convivente¹⁵⁶.

In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua, è riconosciuta la **priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**¹⁵⁷.

¹⁵³ Circolare Ministro Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95; Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96, Circolare INPS n. 211, 31/10/96, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 28 agosto 2006, Prot: n. 25/I/0003003.

¹⁵⁴ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233 depositata il 16 giugno 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Dlgs. 151/2001, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli conviventi con persona con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili). L'INPS ha prodotto sull'argomento la circolare n. 107 del 29 settembre 2005 nella quale precisa che lo stato di totale inabilità "...dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS o analoghe provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale)".

¹⁵⁵ Con sentenza n. 158/2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/01 nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con persona con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo. Sull'argomento, si veda anche la circolare INPS n. 112 del 3 agosto 2007.

¹⁵⁶ Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009, che subordina tuttavia il diritto del figlio all'assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di handicap grave. L'INPS, con circolare 16 marzo 2009, n. 41, ricapitola i requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i vari beneficiari legittimati.

¹⁵⁷ D. Lgs. 61/00, art. 12bis, comma 2, introdotto dall'art. 44, comma 1, lett. d, punto 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI CON DISABILITÀ

Le persone alle quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile superiore al 45%, in possesso di capacità lavorative (accertate dalle commissioni ASL, ex art. 4, L. 104/92, integrate da un operatore sociale e un esperto), possono iscriversi ai Centri per l'Impiego (ex uffici di collocamento, di competenza provinciale) presso l'apposito sportello dedicato alle persone con disabilità¹⁵⁸.

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze, una quota (variabile in base al numero totale di dipendenti) di lavoratori con disabilità.

Per informazioni dettagliate sull'inserimento lavorativo si rimanda alla lettura del Quaderno AIPD n. 16 – L'inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down (a cura di A. Buzzelli e A. Contardi).

Dal momento che alle persone con sindrome di Down spetta sempre il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità e di una percentuale di invalidità di almeno il 75%, le stesse possono fruire di tutte le agevolazioni previste per i lavoratori con disabilità di seguito riportate.

Il lavoratore riconosciuto con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della Legge 104/92, può fruire, alternativamente, dei **riposi giornalieri** retribuiti di due ore o di quelli per tutta la giornata per un massimo di **tre giorni al mese**¹⁵⁹. Se il lavoratore richiede la fruizione dei tre giorni mensili, non ha perciò diritto ad altri permessi.

Tuttavia è consentito modificare il tipo di permesso da un mese all'altro ed **eccezionalmente**, variare nell'ambito di ciascun mese la programmazione già effettuata in precedenza nel caso in cui dovessero presentarsi esigenze improvvise non prevedibili all'atto della richiesta dei permessi¹⁶⁰.

Nell'ipotesi che il lavoratore con handicap conviva con una persona anch'essa con handicap in situazione di gravità, il Dipartimento della Funzione Pubblica¹⁶¹ ritiene che sia possibile fruire dei benefici spettanti in qualità di la-

¹⁵⁸ Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999 – Supplemento Ordinario n. 57. La legge si applica, oltre che alle persone con invalidità civile superiore al 45%, anche alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% per cento, alle persone non vedenti o sordomute, alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

¹⁵⁹ Legge 104/92, art. 33, comma 6, come modificato dall'art. 19, comma 1, lettera c, legge 53/2000: "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso."

¹⁶⁰ Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133 e Informativa INPDAP 9 dicembre 2002, n. 33

¹⁶¹ Parere n. 185/2003, Ufficio Personale Pubblica Amministrazione/ROM

voratore portatore di handicap, e anche di quelli legati all'assistenza del congiunto, avendo essi diversa finalità ed essendo previsti da differenti disposizioni, purché il richiedente si trovi effettivamente nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali al familiare. Tale possibilità non è invece prevista per il settore privato¹⁶².

Il lavoratore ha inoltre diritto a scegliere, ove possibile, la **sede di lavoro** più vicina al proprio domicilio e non può **essere trasferito** senza il suo consenso¹⁶³.

L'art. 21 della Legge n. 104/92 dispone che la persona con grado di invalidità superiore a due terzi, assunta come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

L'art. 22 della stessa legge stabilisce che ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Pre pensionamento

La Finanziaria per il 2001¹⁶⁴, con decorrenza 1 gennaio 2002 consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o assimilabile), di **richiedere** per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni. Quindi, usufruendo di questa opportunità, il dipendente (anche di cooperativa) con 30 anni di servizio avrà riconosciuti 60 mesi di contributi figurativi e potrà quindi andare in pensione con cinque anni di anticipo.

I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.¹⁶⁵

¹⁶² Circolare n. 37, 18 febbraio 1999: "...Il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato..."

¹⁶³ Legge n. 104/92, art. 33, comma 6.

¹⁶⁴ Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3. "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori **sordomuti** di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 nonché agli **invalidi** per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

¹⁶⁵ Circolari INPDAP n. 75 del 27/12/2001 e INPS n. 29 del 30/01/2002.

Pensioni di inabilità

Un ulteriore strumento che può essere utilizzato per anticipare l'accesso alla pensione, ma esclusivamente in presenza di determinati requisiti sanitari sopraggiunti, è costituito dalla **pensione di inabilità**¹⁶⁶.

Chi nel corso della propria vita lavorativa viene infatti a trovarsi nella condizione di non riuscire a svolgere più alcun lavoro, può farne domanda al proprio ente previdenziale.

Si ha diritto a tale pensione quando si verificano le seguenti condizioni:

- si sia accertata (dai medici INPS per i dipendenti privati e dalle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari per i dipendenti pubblici) una infermità fisica o mentale, tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- si sia maturata un'anzianità assicurativa e contributiva di 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Il trattamento pensionistico è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione e il compimento dell'età pensionabile.

Assegno per l'assistenza personale e continuativa

I pensionati di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana¹⁶⁷.

L'assegno di assistenza viene concesso su domanda da presentare all'INPS e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità.

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

Dal 1° gennaio 2008 l'assegno di assistenza è pari a 457,67 euro mensili.

L'assegno non spetta durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione ed è incompatibile con l'analogo assegno corrisposto dall'Inail. È inoltre ridotto per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale; in questo caso l'Inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

Assegno ordinario di invalidità

È un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, **assicurati presso l'INPS**, affetti da un'infermità fisica o mentale¹⁶⁸.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'INPS, che

¹⁶⁶ Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2..

¹⁶⁷ Legge 12 giugno 1984 n. 222, art. 5.

¹⁶⁸ Legge 12 giugno 1984 n. 222, art. 1.

provochi una riduzione permanente almeno di un terzo della capacità di lavoro;

- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
- l'assicurazione presso l'Inps da almeno cinque anni.

L'assegno non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo tre conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell'Istituto (www.inps.it) nella sezione moduli e presentata direttamente agli uffici Inps, oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.

Altre agevolazioni per le persone con disabilità e per il nucleo familiare

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Assegno per il nucleo familiare

Si tratta di una agevolazione **non** specifica per le famiglie che hanno nel nucleo persone con disabilità; tuttavia, nei confronti di queste, si applicano disposizioni particolari.

I lavoratori dipendenti ed i pensionati il cui nucleo, comprendente familiari a carico, non superi un determinato limite di reddito, possono chiedere la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare¹⁶⁹.

L'assegno, previsto anche per i lavoratori parasubordinati, compete in misura differente in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

Nel caso di figli con disabilità l'agevolazione prevista riguarda la maggiorazione dei limiti di reddito¹⁷⁰ e l'aumento dell'importo dell'assegno¹⁷¹.

Nel caso di figli maggiorenni, sull'apposita modulistica è specificato che questi devono essere "*inabili a proficuo lavoro*" e la certificazione richiesta è il verbale attestante il 100% di invalidità civile. Da ciò deriva che le persone con invalidità minore del 100% non avrebbero diritto al riconoscimento dell'inabilità a proficuo lavoro ai fini dell'assegno in questione; tuttavia, per coloro che si trovassero in questa situazione, lo stato di inabilità potrà essere accertato da parte dei sanitari INPS qualora la domanda sia rivolta a questo ente¹⁷².

¹⁶⁹ Art. 1, comma, legge n.153, 13/5/88 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti."

¹⁷⁰ legge n. 153, 13/5/88, art. 1, comma 1.

¹⁷¹ Legge n. 663, 23/12/96, art. 3, comma 2, lett. a, punto 3.

¹⁷² Circolare INPS n. 195, 5/9/89: "...L'assegno per il nucleo familiare può essere direttamente erogato dal datore di lavoro nei soli casi in cui la domanda sia corredata: 1) per i maggiorenni:

Il reddito familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF, e redditi di qualsiasi natura e deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc). Non devono essere computati nel reddito l'indennità di frequenza e l'indennità di accompagnamento.

L'importo dell'assegno ed i livelli di reddito sono indicati annualmente dall'INPS¹⁷³.

L'art. 1, comma 11 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli importi degli assegni per i nuclei familiari con figli in cui siano presenti componenti con disabilità sono rivalutati del 15 per cento (lett. b).

Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni siano essi legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati, e, senza limiti di età dai figli invalidi che si trovino nella permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Inoltre i fratelli e i nipoti minori, o senza limiti di età in caso di infermità, contestualmente orfani di entrambi i genitori e non aventi titolo a pensione alcuna.

da idonea documentazione attestante lo stato di inabilità dei soggetti, vale a dire certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o dalle Commissioni sanitarie delle USL attestante l'inabilità (invalidità al 100%) del soggetto menomato, ovvero copia dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilità a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL; 2) per i minorenni: certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o dalle Commissioni sanitarie delle USL da cui risulti il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento concessa per gli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza continua, ovvero il riconoscimento delle condizioni previste dagli artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, per il conseguimento dell'assegno concesso per i minori non deambulanti.

In mancanza di detta documentazione, l'accertamento dello stato di inabilità è di competenza dei sanitari dell'Istituto".

¹⁷³ Per il periodo 1° luglio 2008/30 giugno 2009, vedi Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. per le Politiche della Famiglia – 25 marzo 2008, Circolare INPS 10 giugno 2008, n. 68, Circolare INPS 4 luglio 2008, n. 69, Circolare INPS 17 luglio 2008, n. 75, Nota Operativa INPDAP 25 settembre 2008, n. 33.

La **domanda** di erogazione dell'assegno va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, al datore di lavoro o, nel caso dei pensionati, al proprio ente previdenziale.

L'assegno non viene computato ai fini IRPEF¹⁷⁴.

Per tutte le informazioni si possono contattare i propri enti previdenziali: per l'INPS il Call Center (803.164), un qualsiasi ufficio zonale o collegarsi al sito: <http://www.inps.it>

Per l'INPDAP il Call Center 800.105.000.

ASSEGNO DI SOSTEGNO

Assegno di sostegno

Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori e con redditi non superiori a quelli annualmente rivalutati, possono ottenere un assegno a carico del proprio Comune di residenza¹⁷⁵. L'assegno, il cui importo massimo per il 2009¹⁷⁶ è pari a € 128,89, riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali, è erogato per tredici mensilità. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 23.200,30.

La domanda va inoltrata al proprio Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Questa prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Bonus straordinario¹⁷⁷

Anche questa è un'agevolazione destinata (a determinate condizioni reddituali e di composizione del nucleo) a tutte le famiglie, che però prevede disposizioni particolari per quelle con **componenti con handicap a carico fiscale del richiedente e reddito non superiore a 35mila euro**¹⁷⁸; queste ultime hanno infatti diritto, per il solo anno 2009, ad un **bonus straordinario di 1000 euro**.

¹⁷⁴ Art. 2, comma 11 del DL 69/88, convertito, con modificazioni, in legge dall'art.1 della L. 153/88.

¹⁷⁵ Legge n. 448, 23 dicembre 1998, art. 65.

¹⁷⁶ Circolare INPS 16 febbraio 2009, n. 19.

¹⁷⁷ Art. 1 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

¹⁷⁸ I redditi considerati sono quelli derivanti da lavoro dipendente, pensione (anzianità, vecchiaia), redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto), lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico, redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro. Nelle istruzioni per la domanda del bonus si specifica tra l'altro che, ai fini del computo del reddito complessivo dei componenti il nucleo, va considerata anche la rendita catastale dell'abitazione principale.

Si può scegliere se riferirsi al **reddito** e alla **composizione del nucleo familiare del 2007** o a quella del **2008**; il termine per le richieste, se presentate al datore di lavoro o all'ente pensionistico è, nel primo caso (2007), il 28 febbraio 2009, nel secondo (2008), il 31 marzo 2009; Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare telematicamente all'Agenzia delle Entrate:

- **entro il 30 aprile 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007; la domanda va presentata utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- **entro il 30 giugno 2009** qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008 **da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione**, che dovranno presentare domanda **utilizzando l'apposito modulo**. Infine, per coloro i quali siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la richiesta con riferimento reddituale e familiare al 2008 deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi per il 2008.

Le richieste possono essere effettuate anche mediante gli intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.), ai quali non è dovuto alcun compenso per il servizio. Il modello per la richiesta del bonus e le istruzioni¹⁷⁹ per la compilazione dello stesso possono essere prelevati dal sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

TARSU L'amministrazione comunale può ogni anno, con apposito provvedimento, prevedere una riduzione dell'imposta sui rifiuti solidi urbani per le abitazioni occupate da nuclei familiari in particolari situazioni di disagio economico-sociale (D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 67 e 68). Per informazioni, rivolgersi all'ufficio tributi del proprio Comune.

Telecom I titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria B dal 1° dicembre 2001 possono fruire di una riduzione del 50% del pagamento del canone¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Tali istruzioni indicavano erroneamente, quali destinatari del bonus di 1000 euro, i richiedenti nel cui nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 3 febbraio 2009 ed il provvedimento del 12 febbraio 2009 hanno corretto tale interpretazione restrittiva.

¹⁸⁰ Delibere dell'autorità per le comunicazioni n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS.

Per poter fruire di questa agevolazione occorre che siano soddisfatti due requisiti:

- *il requisito sociale*: all'interno del nucleo familiare deve esserci una persona titolare di pensione di invalidità civile (o di pensione sociale, o un anziano con oltre 75 anni, o il capofamiglia disoccupato);
- *il requisito economico*: disporre di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare non superiore ad € 6.713,94. L'attestato ISEE può essere richiesto presso i CAF (centro assistenza fiscale), i comuni, le sedi territoriali dell'INPS.

Occorre quindi compilare un modulo, disponibile presso i negozi "Punto 187" della Telecom, gli stessi CAF e INPS e anche scaricabile dal sito Internet www.187.it.

Il modulo compilato e integrato dagli allegati (fotocopia di un documento valido d'identità del titolare del contratto, fotocopia dell'attestato ISEE, fotocopia del libretto di pensione da cui risulta il nome e cognome, il codice fiscale, la categoria, il codice INPS e la decorrenza della pensione stessa) va inviato a mezzo raccomandata alla sede Telecom indicata sulla propria bolletta.

La richiesta va rinnovata annualmente.

La Telecom ha previsto anche la possibilità dell'esenzione totale dal pagamento dell'abbonamento, ma solo per quei nuclei al cui interno vi sia persona sordomuta che utilizzi il dispositivo telefonico DTS.

Energia elettrica

Denominato "bonus sociale", si tratta di uno sconto applicato alle bollette dell'energia elettrica¹⁸¹, per 12 mesi, a partire da gennaio 2009; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, l'interessato dovrà rinnovare la richiesta di ammissione.

Destinatari dell'agevolazione sono tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro.

Per accedere al bonus sociale bisogna recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, compilando l'apposita modulistica (scaricabile anche dal sito www.autorita.energia.it).

Il valore del bonus è differenziato a seconda del numero di componenti della famiglia anagrafica: per il 2009¹⁸² è pari a € 58 euro per un nucleo familiare

¹⁸¹ Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007: "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute".

¹⁸² Deliberazione 19 dicembre 2008 ARG/elt 191/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas.

di 1-2 persone, € 75 per un nucleo di 3-4 persone, € 130 per un nucleo familiare con più di quattro persone.

Gas A decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica di cui sopra hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Per la fruizione del beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica¹⁸³.

Cure odontoiatriche a tariffe agevolate Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e l'Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI) hanno sottoscritto un accordo, operativo dal 5 marzo 2009, che favorisce l'accesso alle cure odontoiatriche a determinate categorie di cittadini, tra le quali le persone con handicap in situazione di gravità, garantendo le seguenti prestazioni a tariffe agevolate, il cui importo massimo è indicato a fianco di ciascuna:

- visita odontoiatrica, € 80;
- ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale, € 80;
- sigillatura dei solchi dei molari e premolari, € 25 per dente;
- estrazione di elemento dentario compromesso, € 60;
- protesi parziale in resina con ganci a filo, € 550 per arcata;
- protesi totale in resina, € 800 per arcata.

I nominativi degli odontoiatri delle associazioni che hanno sottoscritto l'accordo sono consultabili nei rispettivi siti web: www.andi.it/, www.ociwed.it/. Ricordiamo inoltre che talune strutture ospedaliere pubbliche prevedono servizi di odontoiatria dedicati alle persone con disabilità.

INGRESSO GRATUITO AGLI ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA

Ai cittadini dell'Unione Europea con riconoscimento di handicap e ad un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza sociosanitaria è consentito l'ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.¹⁸⁴

¹⁸³ Art. 3, comma 9, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

¹⁸⁴ Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, così come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali 20 aprile 2006, n. 239.

Agevolazioni per il settore auto

La persona con disabilità intellettiva titolare di indennità di accompagnamento e riconosciuta con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92, o il familiare del quale risulta fiscalmente a carico ha diritto ad alcune agevolazioni fiscali riguardanti il settore auto, per le quali non è richiesta alcuna modifica funzionale al veicolo¹⁸⁵.

Le regioni Emilia Romagna e Lombardia, **ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del bollo auto** (Tassa Automobilistica Regionale), non contemplano tra i requisiti necessari la titolarità dell'indennità di accompagnamento¹⁸⁶.

Le agevolazioni non spettano in caso di cointestazione del veicolo¹⁸⁷ e sono riconosciute a condizione che lo stesso sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità¹⁸⁸.

Le agevolazioni competono per una sola auto in capo ad ogni persona con disabilità: ciò significa che se, ad esempio, un contribuente ha a proprio carico due persone con disabilità, potrà fruire dei benefici fiscali relativi a due veicoli¹⁸⁹.

¹⁸⁵ Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, comma 7. Vedi anche circolare del Ministero delle Finanze 11 maggio 2001, n. 46.

¹⁸⁶ LR Emilia Romagna 22 dicembre 2003 n. 30 e LR Lombardia 14 luglio 2003 n. 10.

¹⁸⁷ Risoluzione Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2007, n. 4: "Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo"

¹⁸⁸ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 36.

¹⁸⁹ Risoluzione Agenzia delle Entrate 16 maggio 2006, n. 66: "Fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste, la scrivente ritiene pertanto che, nell'ipotesi in cui più disabili siano fiscalmente a carico di un soggetto, il medesimo possa fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali... per ognuno dei portatori di handicap a suo carico."

Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002, n. 169/E "...l'esenzione dalla tassa automobilistica spetta per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso "possessore di reddito di cui risultano a carico" i due portatori di handicap."

ESENZIONE BOLLO

Esenzione bollo

L'esenzione spetta senza limite di valore dell'autoveicolo ma può essere richiesta solo per le auto di cilindrata non superiore a 2000 cc se benzina o 2800 cc se diesel.

Nel caso in cui la persona con disabilità sia a carico di entrambi i genitori (o più familiari), l'esenzione compete ad uno solo di essi¹⁹⁰.

L'istanza va ripresentata, per gli anni successivi, solo nel caso il veicolo venga sostituito. Nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento, deve essere cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all'ufficio competente.

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l'Ufficio tributi dell'ente Regione.

Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti si può fare riferimento all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione si avvalgono degli uffici Aci.

Per fruire dell'esenzione, il richiedente deve presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione, la seguente documentazione:

- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento (fatta eccezione per Lombardia ed Emilia Romagna);
- certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92;
- fotocopia del libretto di circolazione dell'auto;
- nel caso di auto intestata ad un familiare, fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che la persona con disabilità è fiscalmente a carico del titolare dell'auto, o autocertificazione.

Un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.

Ricordiamo inoltre che coloro che hanno pagato il bollo pur avendo diritto

¹⁹⁰ Circolare Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E: "...L'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ...ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico..."

all'esenzione hanno facoltà di richiederne il **rimborso** entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.

Sulla domanda, redatta in carta semplice, devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

Alla domanda vanno allegati l'originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare e la fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (certificato di handicap in situazione di gravità e, fatta eccezione per Lombardia ed Emilia Romagna, certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento).

ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico

Ulteriore agevolazione è l'esenzione dell'imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico, in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

La documentazione da presentare:

- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento;
- fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92;
- nel caso di auto intestata a familiare, fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.

DETRAZIONE DEL 19%

Detrazione del 19%

Le spese riguardanti l'acquisto di un autoveicolo (nuovo o usato, senza limiti di cilindrata) danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.

La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle per ordinaria manutenzione.

La documentazione da conservare è:

- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento (fatta eccezione per Lombardia ed Emilia Romagna);
- fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92.

IVA AL 4%

Iva al 4%

Per l'acquisto di un autoveicolo, nuovo o usato, è prevista la riduzione dell'IVA dal 20% al 4%. L'agevolazione si applica per una sola volta nel corso di quattro anni (salvo in caso di cancellazione dal PRA del veicolo per il quale se ne era già beneficiato) a veicoli aventi cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, fino a 2800 cc se con motore diesel, indipendentemente dal costo dell'auto.

La documentazione da presentare:

- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento;
- fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92;
- nel caso di auto acquistata da familiare, fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.

N.B.: In caso di vendita o cessione gratuita del veicolo prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.¹⁹¹

¹⁹¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 37.

SCHEMA-TIPO PER L'ACQUISTO DI AUTO NUOVA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dalla persona con disabilità

Il(la) sottoscritt... ..
nat ... il...../...../..... a(prov.)
codice fiscale
residente a.....
in via.....
ai fini dell'acquisto agevolato del veicolo targato

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico sull'autocertificazione)

- di essere persona con disabilità intellettiva, titolare di indennità di accompagnamento, riconosciuta con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, comma 3, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL allegata alla presente;
- che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del(1) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;

NEL CASO DI ACQUISTO DA PARTE DI FAMILIARE, DICHIARARE ANCHE:

- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a € 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiare
codice fiscale

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma della persona con disabilità*

Luogo e Data.....

(1) Indicare la data di immatricolazione dell'autovettura.

* Nel caso di persona interdetta la firma va apposta dal tutore. Per il minore con disabilità la firma va apposta dal genitore di cui il minore è a carico.

SCHEMA-TIPO PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO**Autocertificazione sottoscritta dalla persona con disabilità**

Il(la) sottoscritt...
 nat ... il...../...../..... a(prov.)
 codice fiscale
 residente a
 in via
 ai fini dell'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica Regionale del veicolo targato

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico sull'autocertificazione)

- di essere persona con disabilità intellettiva, titolare di indennità di accompagnamento, riconosciuta con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, comma 3, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL di cui si allega copia;

NEL CASO DI AUTO INTESTATA A FAMILIARE, DICHIARARE ANCHE:

- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a € 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiare
 codice fiscale

Si allega:

- copia della carta di circolazione;
- copia della certificazione medica attestante handicap in situazione di gravità e titolarità dell'indennità di accompagnamento;
- copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (*solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità*).

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma della persona con disabilità*

Luogo e Data.....

* Nel caso di persona interdetta la firma va apposta dal tutore. Per il minore con disabilità la firma va apposta dal genitore di cui il minore è a carico.

Agevolazioni fiscali

ESENZIONE DALL'IRPEF DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Esenzione dall'IRPEF delle provvidenze economiche

Le provvidenze economiche erogate agli invalidi civili sono escluse dall'imposta sul reddito (IRPEF); non vi è quindi obbligo di dichiarare nella denuncia dei redditi l'indennità di frequenza, l'assegno mensile, la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento¹⁹².

AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E I MEZZI D'AUSILIO

Agevolazioni IRPEF per alcune spese sanitarie e i mezzi d'ausilio

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) **e di assistenza specifica** sostenute dalle persone con disabilità **sono** interamente **deducibili** dal reddito complessivo¹⁹³.

Si considerano di assistenza specifica le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle per prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nu-

¹⁹² D.P.R. 29/9/73, n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie", art. 34: "...I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'impresa locale sui redditi nei confronti dei percipienti..."

Vedi anche Circolare INPS 23 ottobre 1998, n. 223 – Oggetto: Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili a norma dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Criteri operativi punto 3.2 – Imposizione fiscale: "A norma dell'articolo 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche."

¹⁹³ TUIR, art. 10, comma 1, lett. b). Con Circolare 15 maggio 1997 n. 137/E il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate, entra ancora nel merito del concetto di "assistenza specifica" ricordando che per una definizione corretta è necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità relativi a prestazioni, specialità farmaceutiche, protesi, ecc.

cleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari delle persone con disabilità che non risultano fiscalmente a carico¹⁹⁴.

È bene ricordare che in caso di ricovero di una persona con handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, **danno diritto ad una detrazione** dall'Irpef del 19% sulla parte che eccede € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico¹⁹⁵.

Oltre alle spese viste in precedenza **sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare** (senza togliere la franchigia di € 129,11) **le spese sostenute per:**

- trasporto in ambulanza della persona con handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente € 129,11);
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/9¹⁹⁶.

Per fruire di quest'agevolazione occorre allegare:

- il certificato di handicap;
- il certificato medico rilasciato dallo specialista ASL che attesta che quel sussidio facilita l'integrazione e l'autosufficienza della persona con disabilità;
- la fattura, o ricevuta dell'avvenuto pagamento.

¹⁹⁴ TUIR, art. 10, comma 2.

¹⁹⁵ TUIR, art. 15, commi 1 e 2. Per quanto riguarda le spese sostenute per terapie psicomotorie da persone con disabilità, la circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E del 6 febbraio 1997 (punto 1.2) precisa che, ai fini dell'inquadramento in una delle spese sanitarie comprese, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità contenenti l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, ecc.

¹⁹⁶ D.M. 14/3/98, art. 2, comma 1: "Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito e limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

La detrazione del 19% sull'intero importo per le spese sopra indicate spetta anche al familiare della persona con disabilità se questa risulta fiscalmente a carico. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare, per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona riconosciuta con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92.

IRPEF - DETRAZIONE PER FIGLI CON HANDICAP

Irpef: Detrazione per figli con handicap

La Finanziaria per il 2007 ha reintrodotto le detrazioni per carichi di famiglia, in luogo delle deduzioni.

A seguito di tale modifica, le detrazioni spettanti per i figli (un massimo di € 800 o € 900 se di età inferiore ai tre anni) sono aumentate di un importo di € 220 per quelli con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, L. 104/92¹⁹⁷.

La detrazione effettivamente spettante è rappresentata dalla parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 95.000, diminuito del reddito complessivo, e € 95.000. L'importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo. L'ammontare effettivo della detrazione è calcolato dunque in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula:

$$\frac{95.000 + (15.000 \times n^{\circ} \text{ figli}) - RC}{95.000 + (15.000 \times n^{\circ} \text{ figli})}$$

dove RC sta per reddito complessivo e per n° figli si intende il numero dei figli a carico **successivi al primo**.

Se il coefficiente è:

- **minore o uguale a zero, o uguale a 1**, la detrazione non spetta.
- **compreso tra zero e 1**, la detrazione compete nella misura che scaturisce dal moltiplicare la detrazione normale per il coefficiente stesso. Ai fini del calcolo vanno considerate quattro cifre decimali¹⁹⁸.

¹⁹⁷ TUIR, art. 12, lettera c) così come sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. c) della legge 296/06 (Finanziaria 2007).

¹⁹⁸ **Esempio di calcolo di detrazione:** RC: € 35.000; n° figli: 4, uno dei quali riconosciuto con handicap, minore di tre anni. Calcolo da effettuarsi per determinare la detrazione effettivamente spettante per il figlio con riconoscimento di handicap:

$$\frac{(95.000 + 45.000) - 35.000 \times (900 + 220)}{(95.000 + 45.000)} \text{ cioè: } 0,75 \times 1.120 = \text{€ } 840$$

Riferimento normativo è il nuovo art. 12, comma 2, lettera c) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni), così come rinominato e modificato dall'art. 1, comma 6, lett. c) della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Non è invece cambiato il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo, spetta al genitore che possiede un reddito più elevato.

Si ricorda che per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a € 2.840,51 euro.

Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali e le provvidenze economiche erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

IRPEF - DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Irpef: Detrazione per gli addetti all'assistenza

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.¹⁹⁹

RIDUZIONE DELL'ALIQOTA IVA AL 4%

Riduzione dell'aliquota IVA al 4%

IVA agevolata per prestazioni socio-sanitarie

L'art. 41-bis²⁰⁰ del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" prevede che siano soggette all'IVA al 4% "le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodi-

¹⁹⁹ Art 1, comma 319, lett. a), L. 296/06 (Finanziaria per il 2007).

²⁰⁰ Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 8 novembre 1991, n. 381, e poi sostituito dall'art. 36 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, e dall'art. 2 del Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656). Si vedano, anche, i commi 10 e 11 dello stesso art. 2. Da ultimo, il n. 41-bis è stato così sostituito dall'art. 4-bis del Decreto Legge 2 ottobre 1995, n. 415 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507).

pendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.

Iva agevolata per acquisto di sussidi tecnici-informatici

L'aliquota IVA al 4% si applica anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con riconoscimento di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104/92, limitate (o anche impedito) da menomazioni permanenti²⁰¹ di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- a) facilitare:
 - la comunicazione interpersonale
 - l'elaborazione scritta o grafica
 - il controllo dell'ambiente
 - l'accesso all'informazione e alla cultura

- b) assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Sulla fattura rilasciata dal venditore va indicato “Aliquota IVA al 4% ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L. 31/12/1996, convertito dalla legge 28/2/97, n. 30).

²⁰¹ Legge 28 febbraio 1997, n. 30 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997”, art. 2, comma 9: “La disposizione di cui all'**articolo 1, comma 3-bis**, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della **legge 5 febbraio 1992, n. 104**. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota”.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI

Imposta sui trasferimenti

L'imposta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (successione), per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, che abbia come beneficiario una persona riconosciuta con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di € 1.500.000.²⁰²

²⁰² Art. 2, comma 49*bis* del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'art. 1, comma 77, lett. c) della legge 296/06 (Finanziaria 2007).

ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dalla persona con disabilità (1)

Il(la) sottoscritt...,
 nat ... il...../...../..... a(prov.)
 codice fiscale
 residente a.....
 in via.....
 ai fini dell'acquisto agevolato di sussidi tecnici ed informatici,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico sull'autocertificazione)

(barrare l'ipotesi che ricorre cancellando le altre)

- 1) che è stat... riconosciut... persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92, con una invalidità funzionale permanente di tipo:
 - motorio
 - visivo
 - uditivo
 - del linguaggio
- 2) che gli/le è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico specialista della ASL di appartenenza attestante il collegamento funzionale tra la menomazione di cui sopra e l'acquisto di un:
 - computer
 - modem
 - fax
 - altro

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma della persona con disabilità

Luogo e Data.....

(1) L'autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche già rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto all'agevolazione, quando non ci si vuol privare dell'originale o quando quest'ultimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevolati.

Pensioni ai superstiti

Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22 (G.U. n. 190 del 31/7/1965)

I familiari del lavoratore o del pensionato, in presenza di determinati requisiti, hanno diritto, a seguito della sua scomparsa, alla pensione ai superstiti.

Questa si distingue in:

- **pensione indiretta**, spetta ai componenti il nucleo familiare alla morte di un lavoratore assicurato che abbia accumulato, anche in epoche diverse, almeno 15 anni di contribuzione, oppure 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la scomparsa;
- **pensione di reversibilità**, spetta quando la persona deceduta era già titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o ordinaria di inabilità²⁰³.

I figli minorenni hanno sempre diritto alla pensione ai superstiti.

I figli maggiorenni conservano il diritto solo se risultino a carico fiscale del genitore al momento della morte e comunque non superino il 21mo anno di età se studenti di scuola media o professionale o il 26mo anno di età se universitari.

Inabilità al lavoro

Il diritto alla pensione ai superstiti sussiste invece indipendentemente dall'età e dalla condizione di studente quando il figlio, a carico fiscale del genitore deceduto, è riconosciuto "inabile al lavoro".

Nel verificare l'inabilità al lavoro e la vivenza a carico l'ente erogatore prende come riferimento il momento del decesso del genitore.

È importante chiarire cosa la legge intende per "inabile" e per "vivenza a carico". Il concetto di inabilità viene definito dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984 (art. 8, comma 1): *"si considerano inabili le persone che, a causa di*

²⁰³ La pensione ordinaria di inabilità alla quale ci si riferisce è quella ai sensi della L. 222/84, art. 2, diversa da quella destinata agli invalidi civili.

infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

Si tratta quindi di un concetto diverso dall'invalidità civile, pertanto coloro che hanno già un riconoscimento di invalidità, anche se del 100% o del "100% con necessità di assistenza continua", non hanno diritto automaticamente alla pensione di reversibilità così come chi ha il 75% non ne è automaticamente escluso.

L'inabilità al lavoro ai fini della pensione ai superstiti, deve essere riconosciuta dall'ente erogatore della prestazione (l'INPS per i dipendenti privati e, generalmente, il Ministero del Tesoro per i pubblici, ma ogni comparto ha poi il proprio ente di riferimento). Rispetto ai figli di lavoratori dipendenti pubblici sappiamo che prassi comune è comunque quella di accettare il verbale di invalidità civile, quando questo attesti il riconoscimento del 100%, come documento comprovante la condizione di inabilità; per tutti gli altri è necessario presentare domanda all'INPS ed essere sottoposti alla valutazione di un medico legale dello stesso ente.

Vivenza a carico

Per quanto riguarda invece il concetto della **vivenza a carico** per i figli inabili l'INPS²⁰⁴ dispone che al momento del decesso del genitore, il limite di reddito figlio è pari a quello stabilito per l'erogazione della pensione per gli invalidi civili, che per il 2009 è pari a € 14.866,28; se poi il figlio inabile è riconosciuto "*nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di una assistenza continua*", il limite viene aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (per il 2009 è di € 5.664,28 annui): il limite di reddito in questo caso, è pari a € 20.550,76.

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all'IRPEF (non vanno quindi conteggiate le provvidenze economiche di invalidità civile).

Nell'eventualità di decesso anche dell'altro genitore (lavoratore o pensionato), il figlio può ottenere una seconda pensione ai superstiti, sempreché risulti il requisito della **vivenza a carico**: a questo fine è rilevante l'importo della pensione ai superstiti che già percepisce, poiché la stessa è un reddito assoggettabile all'IRPEF.

Sia per stabilire l'inabilità al lavoro sia per la **vivenza a carico** del figlio, l'ente erogatore prende come riferimento il momento del decesso del genitore.

²⁰⁴ Circolare 29 novembre 2000, n. 198.

Se una persona giudicata “inabile al lavoro” viene successivamente assunta, anche con contratto part-time, ne consegue che verrebbe meno il requisito dell’inabilità lavorativa e quindi il diritto alla pensione di reversibilità. La perdita del diritto è definitiva, cioè viene esclusa la possibilità di ripristino anche nel caso in cui intervengano successivamente le dimissioni o il licenziamento²⁰⁵.

Tuttavia, l’attività lavorativa svolta con finalità terapeutiche presso cooperative sociali (cooperative di tipo B, legge n. 381/91) non preclude il diritto alla pensione di reversibilità²⁰⁶.

Inoltre, un’importante novità è rappresentata dal disposto dell’art. 46 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2008, n. 31), il quale ha sancito che la persona riconosciuta inabile che lavora presso cooperative sociali o che sia stata assunta presso datori di lavoro attraverso le convenzioni di integrazione lavorativa di cui all’art. 11 della L. n. 68/99, con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato, o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, e che svolga il suo orario per non più di 25 ore settimanali, a condizione che ne sia riconosciuta la finalità terapeutica, accertata dall’ente erogatore della pensione, mantiene il diritto alla pensione ai superstiti²⁰⁷.

Decorrenza e quote

Decorrenza e quote

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del genitore e spetta in una quota percentuale della pen-

²⁰⁵ Circolare INPS 24 dicembre 1991, n. 289: “...ai sensi del già citato art.3, lettera c) del D.L. n.39/1945, il venir meno dello stato di inabilità comporta la definitiva cessazione del diritto alla pensione ai superstiti: il che esclude la possibilità di ripristino anche nel caso in cui intervengano le dimissioni, o il licenziamento dell’ex titolare della pensione revocata.”

²⁰⁶ Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 137: “...L’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede per le persone svantaggiate la possibilità di prestare attività lavorativa retribuita presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle predette persone. Il citato articolo 4 considera persone svantaggiate gli invalidi, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Qualora le suddette persone vengano riconosciute inabili dall’Istituto, è stata posta la problematica della compatibilità della pensione di reversibilità con l’espletamento dell’attività lavorativa effettuata in base al menzionato articolo 4. L’attività svolta ai sensi dell’articolo 4 citato deve essere intesa come attività con funzione occupazionale/terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza.

Pertanto in siffatte situazioni l’attività così svolta non costituisce causa ostativa al riconoscimento o all’erogazione della pensione ai superstiti, considerato che la predetta attività ha funzioni essenzialmente terapeutiche.”

²⁰⁷ Sul’argomento, anche circolare INPS 6 febbraio 2009, n. 15.

sione già liquidata o che sarebbe spettata allo stesso. Per ottenerla occorre presentare domanda all'INPS, se il lavoratore era iscritto a questo ente, o al proprio ente di riferimento.

Per le pensioni decorrenti dal 1 settembre 1995 (Legge n. 335, 8/8/95, art. 1, comma 41; Circolare INPS n. 234, 25/8/95):

- se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e un figlio, questi percepiranno l'80%; se è il coniuge e due figli: il 100%;
- se i superstiti sono solo i figli: per un figlio si percepirà il 70%, per due figli l'80%, per tre o più figli il 100%.

Per quanto riguarda il cumulo della pensione con altri redditi, ricordiamo che la riduzione dell'importo della stessa, subordinato alla condizione di reddito del beneficiario²⁰⁸, non si applica se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili.

In sintesi

Nel caso di figlio maggiorenne, la pensione ai superstiti spetta se:

- il beneficiario viene valutato “inabile al lavoro” (dalle commissioni mediche dell'INPS per i privati e dall'ASL o dalle Commissioni mediche di verifica o dagli Ospedali militari per i dipendenti pubblici);
- il beneficiario è a carico del genitore al momento del suo decesso, non avendo un reddito personale superiore a quello indicato per l'erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa).

La pensione inoltre spetta nel caso di svolgimento di attività lavorativa da parte del beneficiario, solo se:

- questa è svolta presso cooperative sociali o presso datori di lavoro che abbiano assunto tramite le convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'art. 11 della L. 68/99, con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato, o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata (vedi art. 46 del DL 248/07 convertito nella L. 31/08);
- la stessa è svolta per un massimo di 25 ore settimanali;
- ne è riconosciuta la finalità terapeutica dall'ente erogatore.

²⁰⁸ Legge 8 agosto 1995, n. 335: “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, art. 1, comma 41: “...*Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma*”.

Trasporti

TRENITALIA

Per gli spostamenti in treno le persone con disabilità possono avere diritto ad alcune agevolazioni.

Carta Blu

Carta Blu

I titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione hanno diritto alla **Carta Blu**, che permette a chi li accompagna di viaggiare gratis, consentendo l'acquisto di due biglietti al prezzo di uno.

La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre riduzioni e/o particolari agevolazioni tariffarie, può essere acquistata al costo di € 5,00 presso i Centri di Assistenza riservati alle persone diversamente abili ("CAD") e le biglietterie di Stazione.

La carta ha una validità non superiore ai 5 anni, rinnovabile alla scadenza.

Primo acquisto della Carta

Per il primo acquisto della carta, occorre compilare l'apposito Modulo Carta Blu per la richiesta della carta e contestuale consenso informato (legge 196/03), allegando copia della certificazione sanitaria rilasciata dalle Commissioni ASL attestante il diritto all'indennità di accompagnamento, e copia del documento di identità personale.

Rinnovo della Carta

Allo scadere della validità, va richiesta una nuova Carta.

Per le carte contrassegnate dalla lettera **P** (rilasciate nei casi di invalidità permanente), non è necessario ripresentare la certificazione sanitaria. L'operatore Trenitalia (del Cad, Biglietteria e/o Club Eurostar) emette una nuova Carta sulla quale sarà apposta la lettera P.

Per le carte contrassegnate con lettera **T** (rilasciate nei casi di invalidità temporanea sottoposta a revisione), è invece necessario presentare nuova certificazione sanitaria.

Centri di Assistenza

Centri di assistenza

All'interno di molte stazioni ferroviarie (196 in tutto il territorio nazionale) sono stati creati i “**Centri di Assistenza**” che si occupano di agevolare coloro che viaggiano in carrozzina e le persone con disabilità in genere: viene garantito l'accompagnamento dall'ingresso della stazione fino al treno, l'aiuto nella salita e nella discesa dai vagoni, l'accompagnamento fino all'uscita della stazione o ad altro treno coincidente con relativa sistemazione a bordo, l'eventuale acquisto del biglietto e la prenotazione del posto, la messa a disposizione gratuita della sedia a rotelle qualora la persona ne sia sprovvista, la segnalazione di eventuale richiesta al servizio ristoro del posto sui treni forniti di servizi di ristorazione, informazioni sui treni ferroviari, ed inoltre si garantisce un posto sul treno anche se sono ormai tutti prenotati.

Il servizio di assistenza va richiesto al Centro di Assistenza telefonando almeno 24 ore prima della partenza del treno prescelto.

Per i collegamenti tra le 15 principali stazioni italiane, il servizio può essere richiesto fino a 6 ore prima della partenza.

Per i viaggi internazionali deve essere richiesto 3 giorni lavorativi prima presso la stazione di partenza.

I Centri possono essere ubicati presso una delle seguenti strutture:

- Ufficio Informazioni;
- Biglietteria;
- Ufficio del Capostazione;
- Sala Disco Verde.

Per tutte le informazioni si può contattare il Call Center Trenitalia al numero: 892021.

TRASPORTI AEREI

Trasporti aerei

Sono istituiti servizi di informazione e assistenza a favore delle persone con disabilità (fisica e non) e persone con difficoltà presso molti aeroporti.

È opportuno richiedere informazioni presso il servizio Assistenza Passeggeri e comunque specificare la richiesta al momento della prenotazione del biglietto. Il servizio di accompagnamento al volo può essere richiesto anche nei casi in cui persone con disabilità intellettuale viaggino da sole.

Il 15 dicembre 2005 il Parlamento Europeo (<http://www.europarl.eu.int/>) ha approvato il Regolamento²⁰⁹ che ha reso illegale in tutta l'Unione Europea

²⁰⁹ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (COM(2005)0047 – C6-0045/2005 – 2005/0007(COD) – *pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale II serie speciale, Comunità Europee, n. 75 del 25 settembre 2006.*

qualsiasi discriminazione verso le persone con disabilità durante i viaggi aerei. Le disposizioni sono rivolte a tutte le persone con mobilità ridotta a causa di una disabilità fisica permanente o temporanea, incapacità intellettiva o per qualsiasi altra causa di disabilità o per ragioni di età e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio alle necessità della persona.

In particolare i punti cardine del nuovo regolamento sono il divieto di negare l'imbarco alle persone con disabilità e l'obbligo per loro dell'assistenza gratuita. L'assistenza riguarda l'imbarco, il volo e lo sbarco delle persone con disabilità, che dovranno avere a disposizione, ove necessario, ascensori, sedie a rotelle, l'aiuto durante gli spostamenti all'interno dell'aeroporto verso il banco del check-in o la sala ritiro bagagli, per raggiungere l'uscita o le toilette, per espletare le procedure di immigrazione e doganali. La richiesta di assistenza deve pervenire almeno quarantotto ore prima dell'orario di partenza.

Il regolamento prevede inoltre che siano i singoli Stati a informare le persone con disabilità sui loro diritti istituiti a livello europeo e sulle possibilità di reclamo presso gli organismi designati. Un recente Decreto Legislativo ha dettato la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento²¹⁰.

LINEE URBANE ED EXTRAURBANE DI TRASPORTO PUBBLICO

Linee urbane ed extraurbane

La possibilità di avere diritto alla Tessera di libera circolazione per l'intera rete urbana e le linee della metropolitana è legata alle disposizioni impartite dalle diverse Aziende di trasporto comunali, mentre è di competenza regionale la materia relativa alle tariffe delle linee di trasporto extraurbane.

In genere, chi ha l'indennità di accompagnamento, o anche una percentuale di invalidità civile superiore ai 2/3, ha diritto a tale agevolazione, che permette di fruire dei trasporti pubblici gratuitamente o a tariffe agevolate. È consigliabile chiedere informazioni più precise alla locale Azienda di trasporto.

CONTRASSEGNO SPECIALE

Contrassegno Speciale

È un'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, che consente ai veicoli a servizio delle persone *invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e non vedenti* di sostare liberamente negli spazi loro riservati, nelle strisce blu qualora risultino occupati questi ultimi²¹¹, di accedere al-

²¹⁰ Dlgs. 24 febbraio 2009, n. 24: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

²¹¹ Nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti 6 febbraio 2006, prot. n. 107.

la Zona a Traffico Limitato e circolare nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi pubblici anche ai taxi.

L'agevolazione è riconosciuta a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone con invalidità.²¹²

Inoltre, il contrassegno è requisito necessario per l'eventuale assegnazione del cd. parcheggio *ad personam*: il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"²¹³ prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, *possa* assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" della persona autorizzata ad usufruirne. Il Regolamento limita la concessione di tale parcheggio alle zone ad alta densità di traffico.

Tra la documentazione da produrre è richiesto un certificato medico rilasciato dalla ASL/Settore Medico Legale della propria zona di residenza, che deve contenere, oltre la diagnosi, la seguente dicitura:

"A tale minorazione fisica consegue una capacità di deambulazione permanentemente e sensibilmente ridotta.

Si rilascia il presente certificato a domanda dell'interessato ai fini della concessione del contrassegno speciale di cui all'art. 381 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96 e dell'art. 12 D.P.R. 503/96".

La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti²¹⁴.

È prevista inoltre la possibilità "*per le persone **invalida a tempo determinato** in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche*" di ottenere un'autorizzazione temporanea²¹⁵; in questo caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

Dal momento che si fa riferimento alla capacità di deambulazione, che è generalmente interpretata come capacità fisica, il rilascio di tale contrassegno alle persone con disabilità intellettiva è subordinato all'interpretazione della dicitura da parte del medico legale preposto o a specifiche disposizioni locali: è il caso della Regione Lombardia che ha esteso la semplificazione del rilascio del contrassegno direttamente dal Comune di residenza previa la sola

²¹² Art. 1, comma 36, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

²¹³ DPR n. 495/92 e successive modifiche, art. 381, comma 5.

²¹⁴ DPR n. 503/96, art. 12, comma 3.

²¹⁵ DPR n. 495/92, art. 381, comma 4.

presentazione di copia del certificato di invalidità civile attestante l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore²¹⁶.

Il contrassegno non spetta dunque a tutte le persone con disabilità o con riconoscimento di handicap in situazione di gravità in quanto tali, ma solo a quelle riconosciute non deambulanti.

A tale riguardo, il Giudice di Pace di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il rilascio del contrassegno laddove si individuano quali beneficiari solamente persone non deambulanti e non vedenti, escludendo altre tipologie di disabilità²¹⁷.

La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sottolineando che appare del tutto ragionevole che, in tema di circolazione di persone e cose, sia preso in particolare considerazione quell'aspetto dell'invalidità rappresentato dalla non deambulazione²¹⁸.

Per una corretta (a nostro avviso) interpretazione del concetto di deambulazione, potrebbe essere utile citare quella fornita, sia pure con riferimento al diritto all'assegno di accompagnamento, dalla Circolare del Ministero della Sanità del 17 gennaio 1972, n. 7 secondo cui “...*la funzione di deambulazione, quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini estensivi, e cioè come mancanza di autosufficienza e collegata necessità di un accompagnatore.*”

²¹⁶ Circolare Regione Lombardia 11 dicembre 2001, n. 64.

²¹⁷ Ordinanza 14 ottobre 2003, in G.U. 1^a Serie Speciale – n. 9 del 03-03-2004.

²¹⁸ Ordinanza 25 novembre 2004, n. 362. in G. U. 1^a Serie Speciale n. 47 del 1-12-2004

Responsabilità giuridica e aspetti relativi alla tutela

In questi ultimi anni la normativa italiana riguardante i temi della tutela per le persone con disabilità ha subito una notevole evoluzione, soprattutto grazie all'emanazione della legge n. 6/2004 che oltre a introdurre la figura dell'amministratore di sostegno, ha modificato, rendendoli meno rigidi, gli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione.

A fronte di molte novità legislative ma anche di convincimenti che riguardano le capacità delle persone con disabilità intellettiva – *tanto radicati quanto spesso inesatti e che meritano di essere demistificati* – riteniamo utile affrontare il tema della tutela descrivendone gli strumenti giuridici oggi a disposizione.

Prima entrare nel merito, può valer la pena fare chiarezza brevemente anche sul tema della responsabilità del cittadino (con disabilità o meno), così come viene indicata nella Costituzione, nel Codice civile e nel Codice penale perché riguardando tutti, riguarda anche le persone con disabilità intellettiva.

Tutti i minori, indipendentemente dalla sussistenza di una qualsiasi disabilità, sono soggetti alla potestà genitoriale sino al raggiungimento della maggiore età (c.c., art. 316).

I genitori dunque rappresentano i figli minori (ne sono cioè i “**rappresentanti legali**”) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Tuttavia, relativamente ad atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (es: accettazione di un'eredità da parte del minore, vendita di un immobile a lui intestato, riscossione di ingenti somme di denaro...) è necessaria un'autorizzazione da parte del giudice tutelare (c.c., art. 320).

Per quanto riguarda il concetto di **responsabilità civile**, con questa si intende l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi causati ad esempio per negligenza o per imprudenza. Nel caso di danno causato da un minore, la responsabilità civile è attribuibile al genitore o al maggiorenne che lo aveva in quel momento sotto la propria vigilanza (art. 2048 c.c.).

La **responsabilità penale** presuppone invece l'accertamento di un reato al fine della irrogazione di una pena. Questa è *sempre* personale (Costituzione, art. 27), sia per i minori sia per i maggiorenni. Tuttavia, i minori di età inferiore ai quattordici anni non possono essere penalmente perseguiti.

In ogni caso, non è imputabile di un reato chi, nel momento del compimento dello stesso, non possedeva la capacità (naturale) di intendere e di volere (Codice penale, art. 85). Non si tratta qui di alcun riferimento all'interdizione, ci si riferisce invece alla "consapevolezza" che in quel momento quella persona aveva dell'atto che stava compiendo (e che viene indagata attraverso le famose perizie di cui spesso si sente parlare in occasione di processi penali).

Le particolari tutele previste per le persone con disabilità intellettiva

Per molti è dato per scontato che una persona con disabilità intellettiva, al compimento dei 18 anni, sia per la sua condizione riconosciuta giuridicamente incapace di intendere e di volere e che quindi sia necessario interdirlo e procedere alla nomina di un tutore. Non è così.

La capacità di intendere e di volere è data per ogni persona, è l'incapacità (giuridica) che deve essere riconosciuta, e per fare questo occorre che sia presentata una istanza al Tribunale perché un giudice riconosca tale incapacità.

Al di là delle difficoltà oggettive che si riconoscono alle persone con disabilità intellettiva per ciò che può riguardare temi complessi (quali per esempio la firma di un contratto, la vendita di un immobile, la gestione di somme importanti di denaro) e delle differenze che esistono tra le diverse persone con sindrome di Down, non è generalmente necessario richiederne l'interdizione.

I motivi sono molteplici, vi elenchiamo i principali:

- non è assolutamente necessario richiedere l'interdizione per ottenere la conferma del riconoscimento dell'invalidità civile, così come l'interdizione non è un requisito per il diritto all'indennità di accompagnamento. Tantomeno è necessario essere interdetti per poter riscuotere la provvidenza economica, l'importante è che la persona sia in grado di intendere e di volere; si può inoltre, eventualmente, delegare ad altra persona la riscossione delle mensilità o richiederne l'accredito su conto corrente postale o bancario;
- l'interdizione limita i diritti della persona, poiché gli atti compiuti dall'interdetto possono essere annullati (c.c., art. 427) e per molti altri viene sostituito dal tutore. Inoltre è espressamente disposto che la persona interdetta non può contrarre matrimonio (art. 85 del Codice Civile).
- a meno che non si tratti di persona con gravissime difficoltà e che si trovi nella necessità di dover gestire un patrimonio, l'interdizione non porta alcun giovamento alla sua qualità di vita; c'è chi ritiene che con l'interdizione si attivi una tutela da parte dello Stato nei confronti di quella persona: in realtà ciò che si attiva è un controllo da parte del giudice tutelare

sull'agire del tutore, cioè di una persona che al posto dell'interdetto gestisce i suoi interessi, e che è di solito, se presente, un familiare molto vicino: un genitore, un fratello... cioè la stessa persona che comunque se ne occuperebbe anche senza un riconoscimento "formale" del ruolo. Il tutore è obbligato a presentare periodicamente al giudice tutelare il rendiconto delle entrate e delle uscite, che può essere più o meno particolareggiato a seconda della richiesta del giudice.

È luogo comune, invece, che una persona interdetta non possa essere assunta al lavoro: tale limitazione derivava dall'esclusione delle persone interdette all'elettorato attivo²¹⁹, condizione questa invece necessaria per l'assunzione, come stabilito dai regolamenti per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni²²⁰. Nel 1978, la Legge n. 180 ha restituito il diritto di voto alle persone interdette²²¹ e quindi uno dei requisiti necessari per l'assunzione. In ogni caso, se dal punto di vista normativo oggi non esiste una limitazione all'assunzione di una persona interdetta, di fatto è comunque molto difficile che un datore di lavoro accetti la firma di un tutore per la definizione di un contratto di lavoro.

Una novità importante è data inoltre dalla emanazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che rivede il Titolo XII del Codice Civile ("Dell'interdizione e dell'inabilitazione", ora rinominato "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia"), istituendo la figura dell'**amministratore di sostegno** e modificando parzialmente gli articoli relativi all'interdizione e all'inabilitazione.

Citiamo, anche se non si riferisce propriamente all'ambito della tutela così come il tema è stato impostato in questo documento, l'articolo 36 della Legge n. 104/92 che prevede l'inasprimento della pena quando vittima dei reati considerati è una persona con handicap:

"Aggravamento delle sanzioni penali. - 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà".

²¹⁹ DPR n. 223, 20 marzo 1967, art. 2, punto 1: "Non sono elettori: gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente"

²²⁰ DPR n. 30 ottobre 1996, n. 693.

²²¹ Legge 13 maggio 1978 n. 180, art. 11 Norme finali.: "Sono abrogati...il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge".

Inoltre la legge 1 marzo 2006, n. 67: “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’art. 3 della legge n. 104/92, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(Codice civile, Titolo XII, artt. 404 e seguenti, come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6²²²)

Ammini- strazione di sostegno

Si tratta di una nuova figura giuridica la cui finalità è tutelare la persona impossibilitata, anche parzialmente e/o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi, con la minor limitazione possibile della capacità di agire. Punto di forza di questo nuovo istituto è la “flessibilità”: l’amministratore di sostegno cura esclusivamente gli aspetti, non solo patrimoniali, che nell’istanza per il riconoscimento vengono indicati direttamente dalla persona che ne sarà poi il destinatario o da chi per lei propone la richiesta di nomina.

Coloro che sono già stati interdetti o inabilitati non sono esclusi dalla possibilità di fruirne: è infatti possibile chiedere la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione in favore della nomina dell’amministratore di sostegno così come il giudice può decidere, nel corso della procedura per l’interdizione o l’inabilitazione, di nominare invece un amministratore di sostegno (si sono già avute sentenze in questo senso).

In sostanza, mediante questo nuovo istituto è possibile *delegare totalmente* all’amministratore di sostegno la rappresentanza relativa agli atti cui il beneficiario non è in grado di provvedere e definire quelli che il beneficiario può compiere *solamente* con l’assistenza dell’amministratore.

Il beneficiario quindi mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non specificati sul decreto di nomina e comunque può compiere da solo tutti quelli “*necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana*” (art. 409 c.c.).

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, che deve essere comunque sempre informato dall’amministratore circa gli atti che questo sta per compiere in sua rappresentanza. Qualora beneficiario e amministratore si trovino in dissenso rispetto a un atto da compiere, quest’ultimo riferisce al giudice tutelare che dispone i provvedimenti del caso (art. 410 c.c.).

²²² Legge n. 6, 9 gennaio 2004 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14, 19/1/2004.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, anche su istanza degli stessi (art. 412 c.c.).

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto al giudice tutelare dallo stesso soggetto beneficiario, anche minore²²³, interdetto o inabilitato²²⁴, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi) dagli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti), dal pubblico ministero (un magistrato dell'Ufficio della Procura della Repubblica), dai responsabili dei servizi sanitari e sociali (art. 406 c.c.). Dal momento che la nomina di un amministratore di sostegno avviene con un semplice ricorso che tende ad ottenere un provvedimento di giurisdizione volontaria (non deve cioè risolvere un conflitto di interessi) non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Il giudice tutelare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto immediatamente esecutivo.

La procedura per l'amministrazione di sostegno è gratuita (art. 46/bis c.c.).

Può essere nominato amministratore di sostegno la persona designata dal futuro beneficiario. In mancanza o in caso di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore diverso. Nella scelta preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori, uno dei figli, uno dei fratelli, un parente entro il quarto grado, il soggetto designato nel testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata del genitore superstite. Quando ne ravvisa l'opportunità il giudice può nominare altra persona ritenuta idonea, come ad esempio il legale rappresentante di fondazione o associazione anche non dotata di personalità giuridica.

Viene invece vietato agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato di ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura della persona e chi su di essa deve vigilare (art. 408 c.c.).

²²³ Il successivo decreto di nomina dell'amministratore di sostegno relativo a un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

²²⁴ In questi casi il ricorso deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione e il successivo decreto di nomina è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca (art. 405 c.c.).

TRIBUNALE DI

RICORSO PER L'ISTITUZIONE DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,

il Sig., codice fiscale n., nato a il, residente in, via, n. domiciliato in, via, n. *presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto (op-pure) a margine del presente atto**, nella qualità di parente di grado del Sig.

PREMESSO

- che il suo parente di grado, nato a il, residente in, via, n. ove abitualmente dimora, per effetto di, si trova nell'impossibilità totale (oppure) parziale e permanente (oppure) temporanea di provvedere ai propri interessi;
 - che nella qualità di parente di grado dello stesso, intende chiedere che a venga nominato un amministratore di sostegno che lo assista permanentemente (oppure) temporaneamente per le seguenti ragioni;
 - che suo non ha discendenti; (oppure) ha i seguenti figli: con domicilio in, via, n. e con domicilio in, via, n. (oppure) dei quali disconosce l'attuale domicilio;
 - che lo stesso non ha ascendenti vivi (oppure) ha i seguenti ascendenti: sua madre con domicilio in, via, n. e suo padre con domicilio in, via, n. (oppure) dei quali disconosce l'attuale domicilio;
 - che il medesimo non ha fratelli (oppure) ha i seguenti fratelli: con domicilio in, via, n. (oppure) dei quali disconosce l'attuale domicilio;
- tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 405 c.c., nel termine in esso stabilito, emettere il provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno a a tempo determinato (oppure) indeterminato con decreto motivato immediatamente esecutivo indicando che l'incarico ha per oggetto e che l'amministratore di sostegno ha la rappresentanza esclusiva e quindi il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario i seguenti atti: e che il predetto beneficiario può compiere solo con l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno i seguenti altri atti conservando, per il resto, la capacità di agire.
Offre la sua disponibilità ad assumere il suddetto ufficio (oppure) Indica quale persona cui attribuire l'incarico il Sig., nato a il e residente in, via, n. in quanto

...., lì

firma

Avv.*

(PROCURA ALLE LITI)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

IL CANCELLIERE

.....

* l'assistenza di un avvocato per la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno è facoltativa

Schema-tipo relazione periodica al giudice tutelare

TRIBUNALE DI

**RELAZIONE TRIMESTRALE (oppure) SEMESTRALE
(oppure) ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,

il Sig. amministratore di sostegno in beneficio del Sig. nato a il dimorante in, via, n., nominato dalla S.V.Ill.ma con decreto in data con riferimento al periodo dal al, riferisce quanto segue:

- In merito all'attività svolta:
- In merito alle condizioni di vita personale del beneficiario Sig.
- In merito alle condizioni di vita sociale del beneficiario Sig.

RENDICONTO

(relativo al periodo dal al)

	ATTIVITÀ		PASSIVITÀ
	€		€
	€		€
	€		€
	€		€
	€		€
Totale	€		€
Residuo	€ (....)		

Il residuo attivo di cui sopra trovasi depositato su libretto di risparmio n. acceso presso la Banca Agenzia n. di, via, n. intestato al predetto beneficiario e vincolato all'ordine del giudice tutelare ad eccezione di € investiti in BOT annuali (oppure) scadenti il (oppure)

...., lì

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

INTERDIZIONE**Codice Civile, Titolo XII, artt. 414 e seguenti, come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6****Interdizione**

L'interdizione comporta l'incapacità totale di agire della persona oggetto di tale procedimento e la nomina di un tutore, cioè di colui che legalmente rappresenta l'interdetto in tutti gli atti civili²²⁵ e ne amministra i beni. Tuttavia l'autorità giudiziaria può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore (art. 427 c.c.). Gli atti specificamente non indicati compiuti dall'interdetto possono quindi essere annullati. Il tutore è tenuto comunque a richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare o al tribunale per l'esecuzione di determinati atti (art. 424 c.c.) e deve inoltre presentare periodicamente il rendiconto della sua amministrazione. Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, o se abusa dei suoi poteri. Può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.

Possono essere interdetti i maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente incapaci di provvedere ai propri interessi e il minore emancipato, quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.).

L'interdizione può essere promossa dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi), dagli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti), dal Pubblico Ministero (un magistrato dell'Ufficio della Procura della Repubblica), dal curatore nel caso di persona inabilitata (art. 417 c.c.).

Per presentare l'istanza occorre rivolgersi al Tribunale. Il giudice tutelare nomina il Tutore e il Protutore. La procedura per l'interdizione – a seguito delle modifiche apportate al Titolo XII del Codice Civile dalla legge 6/2004 – è gratuita (art. 46/bis c.c.) ma, a differenza di quella per la nomina dell'amministratore di sostegno, presuppone l'assistenza di un legale.

Può essere nominato tutore la persona designata dal futuro beneficiario. In mancanza o in caso di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un tutore diverso. Nella scelta preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori, uno dei figli, uno dei fratelli, un parente entro il quarto grado, il soggetto designato nel testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

²²⁵ Gli interdetti mantengono tuttavia il diritto di voto (art. 11, legge 180/78), ma non possono contrarre matrimonio (c.c., art. 85).

ta del genitore superstite. Quando ne ravvisa l'opportunità il giudice può nominare altra persona ritenuta idonea, come ad esempio il legale rappresentante di fondazione o associazione anche non dotata di personalità giuridica. Viene invece **vietato** agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato di ricoprire il ruolo di tutore, al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura della persona e chi su di essa deve vigilare (art. 408 c.c.).

INABILITAZIONE

Codice Civile, Titolo XII, art. 414 e seguenti, come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6

Inabilitazione

L'inabilitazione consente alla persona oggetto di tale procedimento una capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione (atti giuridici, conclusione di contratti) anche se l'autorità giudiziaria, sulla stessa sentenza di pronuncia dell'inabilitazione, può stabilire la possibilità per l'inabilitato di compiere autonomamente taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 427 c.c.).

Le persone inabilite possono essere assunte firmando da sé il proprio contratto di lavoro.

L'istanza di inabilitazione determina da parte del giudice tutelare la nomina di un curatore i cui compiti consistono nell'aiutare l'inabilitato ad amministrare i suoi beni ed essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio.

Così come il tutore, anche il curatore necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare (per tutti gli atti di straordinaria amministrazione) e del tribunale (in caso di vendita di beni di una certa entità, costituzione di pegni o ipoteche, realizzazione di compromessi e transazioni).

La procedura, i soggetti legittimati a presentare l'istanza e a ricoprire il ruolo di curatore sono gli stessi previsti per l'interdizione.

IL TRUST IN FAVORE DI SOGGETTO DEBOLE

Legge 16 ottobre 1989, n. 364

Il Trust

Il **trust** – prendiamo qui in considerazione quello costituito *in favore di persone con disabilità intellettiva* – è una tecnica negoziale che permette di destinare un insieme di beni in favore di un beneficiario non in grado di gestirlo in prima persona, affinché le utilità da esso traibili siano impiegate nell'interesse esclusivo della persona da tutelare.

Riferimento normativo è la legge 16 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore il primo gennaio 1992) con la quale veniva ratificata la Convenzione relativa

alla legge sui “trust” ed al loro riconoscimento, adottata a L’Aja il primo luglio 1985.

Si tratta in sostanza di un **atto programmatico** (la cui durata si fa coincidere con la vita del beneficiario), nel quale chi lo dispone indica le finalità dell’atto stesso, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli.

I soggetti di un trust, nella fattispecie della quale qui ci occupiamo, sono:

- **Disponente:** colui il quale intende vincolare un insieme di beni nell’interesse economico e morale della persona beneficiaria: presumibilmente i genitori o altri congiunti, cioè chi è effettivamente a conoscenza delle reali esigenze del proprio familiare. Il vincolo dei beni non deve necessariamente avvenire contestualmente all’istituzione del trust e può realizzarsi anche in modo graduale;
- **Trustee:** persona fisica, ente, associazione, designata dal disponente, che gestisce ed amministra i beni vincolati nel rispetto dello scopo del trust. Il trustee acquista la titolarità dei beni vincolati, che però non entrano nel suo patrimonio personale: non possono quindi essere aggrediti dai suoi creditori personali, sono esclusi dal suo asse ereditario e non faranno parte del regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio.
Altro compito del trustee è quello di scegliere la persona o l’Ente che dovrà prendersi cura del beneficiario e garantire allo stesso quanto occorre in termini economici. Può essere revocato dal disponente (il quale può prevedere il sostituto del trustee in caso di morte o di impedimento), che peraltro può attribuire tale potere al **guardiano**;
- **Guardiano:** persona fisica, ente, associazione, designata dal disponente che vigila sulla realizzazione dello scopo del trust e quindi sull’operato del trustee. Il disponente può attribuire al guardiano poteri più o meno incidenti sulle scelte del trustee;
- **Beneficiario del reddito:** la persona con disabilità;
- **Beneficiari finali:** coloro ai quali i beni saranno trasferiti al termine del trust e che quindi possono essere diversi dai beneficiari del reddito individuati dal disponente, ma anche dal trustee o dal guardiano se così disposto.

INCAPACITÀ NATURALE

Codice Civile, Titolo XII, art. 428

Incapacità naturale

La legge prevede una forma di protezione per coloro i quali, pur non essendo interdetti o inabilitati, sono tuttavia incapaci di amministrarsi.

Gli atti da loro compiuti possono infatti essere annullati entro cinque anni su istanza degli interessati, dei loro eredi o degli aventi causa, se da tali atti deriva un grave pregiudizio e quando risulta la malafede del contraente.

TESTAMENTO **Codice Civile, art. 587 e seguenti**

Testamento I genitori che vogliono disporre dei loro beni dopo la morte a favore dei figli, possono redigere un testamento.

Il testamento può essere olografo o per atto di notaio. Il primo deve essere scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore e può essere anche custodito in casa o affidato ad altra persona di fiducia. Il secondo viene scritto e trattenuto nei propri atti da un notaio.

Il testamento olografo può essere stracciato e riscritto in ogni momento. Contiene le disposizioni patrimoniali, ma può anche contenere indicazioni (che dovranno essere prese in considerazione) circa l'eventuale nomina dell'amministratore di sostegno o di un tutore per i figli con disabilità.

La norma civilistica vuole che ai figli sia assegnata una quota di patrimonio in piena proprietà a titolo di legittima (1/3 minimo se trattasi di figlio unico, 1/2 diviso tra tutti i figli se sono più di uno).

Tuttavia, dato che presumibilmente la persona con sindrome di Down non avrà figli, è consigliabile assegnare a quest'ultima l'usufrutto di uno o più immobili – per consentirle di avere un domicilio ed una rendita – ed assegnarne invece la nuda proprietà ai fratelli ovvero a parenti che si presume vorranno occuparsi della persona con disabilità.

È opportuno comunque consigliarsi con un notaio per definire le proporzioni nel rispetto della quota legittima e per valutare altre variabili (entità del patrimonio, condizioni della persona con disabilità, rapporti tra fratelli...).

Le persone con sindrome di Down straniera in Italia

Sempre più numerose sono le famiglie straniere, soprattutto extracomunitarie, che vivono nel nostro Paese, e sempre di più sono anche i bambini con sindrome di Down stranieri i cui genitori si rivolgono ai servizi pubblici e privati per avere informazioni circa i diritti e le agevolazioni previste nei loro confronti.

ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA

Il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale è garantito oggi alle persone straniere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (documento rilasciato a tempo indeterminato agli stranieri in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno "ordinario" in corso di validità, di un determinato reddito e di un alloggio idoneo²²⁶) nonché ai minori iscritti in questa²²⁷.

Coloro che sono invece in possesso del "Permesso di soggiorno" (documento rilasciato dalla Questura della Provincia in cui la persona si trova, della durata non superiore a due anni – per lavoro o ricongiungimenti familiari –, rinnovabile per una durata non superiore al doppio di quella stabilita nel rilascio iniziale)²²⁸ possono presentare istanza di riconoscimento dell'invalidità civile, ma non hanno diritto alle provvidenze economiche ad esso correlate.

²²⁶ Decreto Legislativo n. 286/98 art. 9 e Legge 189/02, art. 9, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.

²²⁷ Legge n. 388/2000, finanziaria per il 2001, art. 80, comma 19: *Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.* Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 41 (Assistenza sociale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39): *1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.*

²²⁸ Decreto Legislativo n. 286/98, art. 5.

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme in materia nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità possano essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo²²⁹. In ogni caso, il riconoscimento dell'invalidità civile dà diritto all'esenzione per invalidità dal pagamento del ticket sanitario²³⁰. Possono quindi anche fare richiesta del certificato dell'handicap in situazione di gravità (per l'iter vedi il cap. relativo) e accedere alle agevolazioni relative.

ASSISTENZA SANITARIA

Per tutti è garantito il servizio di Pronto soccorso. Per coloro che sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (quindi in regola con le disposizioni di legge relativamente al permesso di soggiorno e alla residenza) sono garantiti tutti i servizi previsti anche per i cittadini italiani: assistenza medica generica, pediatrica, ostetrica-ginecologica, ospedaliera, farmaceutica e specialistica. I servizi di assistenza sociosanitaria delle ASL sono in ogni caso assicurati anche a chi non è in regola con il permesso di soggiorno. Per le prestazioni erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ai bambini non in possesso dei certificati di vaccinazione compiuti nei Paesi d'origine, viene richiesta la ripetizione di quelle obbligatorie.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

È pagato dal datore di lavoro su autorizzazione dell'INPS. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati, l'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS. L'importo varia in funzione dei componenti il nucleo familiare. Fanno parte del nucleo anche i familiari non residenti in Italia **se cittadini dell'Unione Europea**; per i cittadini extracomunitari di un Paese non convenzionato, è necessaria invece la residenza.

ALTRO

Indipendentemente dalle disposizioni generali, esistono poi degli accordi internazionali bilaterali stipulati tra l'Italia e altri Stati e accordi stipulati tra la Comunità Europea e Paesi extracomunitari in base ai quali vengono garantiti ulteriori diritti. Esiste comunque un Ufficio Stranieri presso ogni Comune, il Servizio Sociale Internazionale e la Croce Rossa Italiana cui ci si può rivolgere per avere tutte le informazioni utili. La Caritas, la Croce Rossa Italiana e altre organizzazioni umanitarie gestiscono inoltre degli ambulatori dove offrono gratuitamente assistenza medica e farmaceutica.

²²⁹ Sentenze C. Costituzionale nn. 306/08 e 11/09.

²³⁰ Legge 388/00, art. 80, comma 19.

Bibliografia

- AGENZIA DELLE ENTRATE/Ministero delle Finanze
Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili, Roma, 2008.
- BREDA M.G., MICUCCI D., SANTANERA F.
La riforma dell'assistenza e dei servizi sociali. Analisi della Legge 328/2000 e proposte attuative, Torino, UTET, 2001.
- BUZZELLI A., CONTARDI A.
L'inserimento lavorativo delle persone con Sindrome di Down. Informazioni utili per aziende, lavoratori e famiglie,
Quaderno AIPD n. 16, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior, 2008.
- CENDON P.
Handicap e diritto. Legge 5 feb. 1992 n. 104: legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, Torino, Giappichelli, 1997.
- GRUPPO SOLIDARIETÀ
Dalla riforma dei servizi sociali ai livelli essenziali di assistenza. Una lettura nella prospettiva dei più deboli, Moie di Maiolati Spontini, 2002.
- INCA CGIL
Conoscere per tutelare. Guida alle prestazioni per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti, Roma, Ediesse, 2005.
- LEBRA A., FRANZIN P.
Disabili e lavoro dipendente, Edizioni Lavoro, 2004.
- MINISTERO DEL TESORO
L'assegno per il nucleo familiare, 1997.
- NOCERA S.
Handicappati: la nuova cittadinanza. Commento alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, SEI, 1995.
- NOCERA S.
La legge di riforma dei servizi sociali. Dal centrismo sociale al federalismo solidale. L. n. 328/2000, I Quaderni de "Il Melograno" n. 3 (2001).

- OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità
ICIDH-2. Classificazione Internazionale del funzionamento e delle Disabilità, Trento, Erickson, 2000.
- SCORDA, COLUCCI
L'invalido civile nella vigente legislazione, Roma, ANMIC, 2000.
- SELLERI G.
Legislazione e Handicappati, Tirrenia, Del Cerro, 2002.
- UILDM-Centro per la documentazione legislativa
I sussidi tecnici e informatici, prescrizioni, certificazioni e benefici fiscali, Novembre 1998

**SITI INTERNET PER L'INFORMAZIONE
E DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA**

www.aipd.it

www.handylex.org

www.superabile.it

www.parlamento.it

www.diritto.it

www.gazzettaufficiale.it

www.inps.it

www.inpdap.it

www.agenziaentrate.it

www.politichefamiglia.it

www.innovazionepa.gov.it

Telefono D

Risponde al numero 06/3720891
Viale delle Milizie n. 106
00192 Roma
e-mail: telefonod@aipd.it
Formula il tuo quesito da www.aipd.it

Associazione Italiana Persone Down

Viale delle Milizie n. 106
00192 Roma
Telefono 06/3723909
Telefono e fax: 06/3722510
www.aipd.it
aipd@aipd.it

Si ringraziano per la consulenza

Alessandra Buzzelli, Assistente sociale presso l' AIPD - Sede Nazionale

Anna Contardi, Assistente sociale – Coordinatrice AIPD

Il Gruppo di Consulenza Legale dell' AIPD: Gianfranco Ausili, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale dei Minori, Roma; Marina Fanfani, Notaio in Roma; Claudio Pompei, Avvocato; Fabrizio Scarinci, Dottore Commercialista.

E tutti gli utenti di questo servizio, che con le loro sollecitazioni e segnalazioni ci permettono di individuare precocemente nuovi bisogni di informazione.